

# B/S/H/

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 di BSH Elettrodomestici S.p.A.**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2011 e successivamente modificato ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2013, 10 settembre 2015, 24 marzo 2016, 5 gennaio 2017 e 16 marzo 2018.

## ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ nell'adunanza del:

25 marzo 2011

Il presente modello è stato aggiornato ed integrato con le seguenti delibere:

- 28 Novembre 2013
- 10 Settembre 2015
- 24 Marzo 2016
- 5 Gennaio 2017
- 16 marzo 2018

## INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>7</b>
<b>PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001</b> .....	<b>7</b>
<b>CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>8</b>
1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche .....	8
1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni ....	9
1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità .....	166
1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità.....	177
1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali.....	17
1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione “subordinata” .....	188
1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo .....	18
1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero.....	199
1.9 Il tentativo .....	19
1.10 Apparato sanzionatorio.....	19
1.10.1 Le sanzioni pecuniarie .....	19
1.10.2 Le sanzioni interdittive .....	20
1.10.3 Altre sanzioni .....	21
1.11 Vicende modificative dell'ente.....	22
1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito.....	24
1.13 Sindacato di idoneità.....	24
1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria.....	25
<b>CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE</b> .....	<b>26</b>
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ .....	26
2.1 Il Gruppo BSH .....	26
2.2 BSH Elettrodomestici S.p.A.....	26
2.3 Modello di governance della Società .....	27
2.4 Assetto organizzativo della Società.....	28
<b>CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ'</b> .....	<b>29</b>
3.1 Obiettivi perseguiti.....	29
3.2 I destinatari del modello .....	30
3.3 Piano di formazione e comunicazione .....	31
3.4 Segnalazione di presunte violazioni.....	32
<b>CAPITOLO 4 - ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b> .....	<b>33</b>
4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione.....	33
4.2 Parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza - OdV.....	33
4.3 Competenze dell'Amministratore Delegato .....	33
4.4 Comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza .....	33
4.5 Adozione nuove procedure.....	34
<b>CAPITOLO 5 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>34</b>
5.1 L'Organismo di Vigilanza (OdV) e obblighi informativi .....	34
5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV .....	34
5.3 Funzioni e poteri dell'OdV.....	36
5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV - Flussi informativi.....	38
5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	40
5.6 Reporting dell'OdV verso gli organi societari.....	40
5.7 Verifiche e controlli sul Modello .....	401

<b>CAPITOLO 6 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....</b>	<b>422</b>
6.1    Modalità di aggiornamento del MODELLO .....	422
<b>CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>433</b>
7.1    Principi generali.....	433
7.2    Misure nei confronti dei dipendenti .....	444
7.3    Misure nei confronti dei Dirigenti.....	466
7.4    Misure nei confronti degli Amministratori.....	466
7.5    Misure nei confronti dei sindaci.....	466
7.6    Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner .....	477
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>488</b>
<b>PREFAZIONE .....</b>	<b>499</b>
<b>8 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI.....</b>	<b>490</b>
8.1 Principi Generali.....	50
8.2 Procedure di controllo generale.....	51
<b>PARTE SPECIALE 1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>533</b>
9.1    La tipologia dei reati.....	533
9.2    Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	588
9.3    Il sistema dei controlli .....	600
9.3.1 <i>Procedure di controllo specifiche</i> .....	60
9.3.2 <i>Processi di supporto</i> .....	62
<b>PARTE SPECIALE 2 - REATI SOCIETARI .....</b>	<b>68</b>
10.1    La tipologia dei reati.....	68
10.2    Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	73
10.3    Il sistema dei controlli .....	75
10.3.1 <i>Procedure di controllo specifiche</i> .....	75
<b>PARTE SPECIALE 3 - REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....</b>	<b>81</b>
11.1    La tipologia dei reati.....	81
11.2    Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio.....	83
11.3    Il sistema dei controlli .....	84
11.3.1 <i>Procedure di controllo specifiche</i> .....	85
<b>PARTE SPECIALE 4 - ABUSI DI MERCATO.....</b>	<b>89</b>
12.1    La tipologia dei reati.....	89
12.2    Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	90
12.3    Il sistema dei controlli .....	91
12.3.1 <i>Procedure di controllo generale</i> .....	91
12.3.2 <i>Procedure di controllo specifiche</i> .....	93
<b>PARTE SPECIALE 5 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>95</b>
13.1    La tipologia dei reati.....	95
13.2    Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	96
13.3    Il sistema dei controlli .....	97
13.3.1 <i>Procedure di controllo specifiche</i> .....	97
<b>PARTE SPECIALE 6 - REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....</b>	<b>103</b>
14.1    La tipologia dei reati.....	103
14.2    Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	103
14.3    Il sistema dei controlli .....	103
14.4    Procedure di controllo specifiche.....	104

<b>PARTE SPECIALE 7 - REATI INFORMATICI .....</b>	<b>105</b>
15.1 La tipologia dei reati .....	105
15.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	108
15.3 Il sistema dei controlli .....	109
15.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	109
<b>PARTE SPECIALE 8 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>113</b>
16.1 La tipologia dei reati .....	113
16.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	116
16.3 Il sistema dei controlli .....	116
16.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	116
<b>PARTE SPECIALE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>	<b>117</b>
17.1 La tipologia dei reati .....	117
17.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	120
17.3 Il sistema dei controlli .....	121
17.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	121
<b>PARTE SPECIALE 10 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>	<b>122</b>
18.1 La tipologia dei reati .....	122
18.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	124
18.3 Il sistema dei controlli .....	124
18.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	124
<b>PARTE SPECIALE 11 – REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>12223</b>
19.1 La tipologia dei reati .....	12223
19.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	1246
19.3 Il sistema dei controlli .....	1246
19.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	1247
<b>PARTE SPECIALE 12 – DELITTI CONTRO LA PERSONA.....</b>	<b>130122</b>
20.1 La tipologia dei reati .....	130122
20.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	1321248
20.3 Il sistema dei controlli .....	1321248
20.3.1 Procedure di controllo specifiche .....	1321248
<b>ALLEGATO.....</b>	<b>1341379</b>
<b>CODICE ETICO.....</b>	<b>1341379</b>

## DEFINIZIONI

**DECRETO:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>1</sup>

**TUF:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

**REATI PRESUPPOSTO:** reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai SOGGETTI APICALI e/o dai DIPENDENTI

**ILLECITI AMMINISTRATIVI:** gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF

**SOCIETÀ:** BSH Elettrodomestici S.p.A.

**MODELLO:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo

**SOGGETTI APICALI:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ<sup>2</sup>

**DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente<sup>3</sup>; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato<sup>4</sup>

**PROSSIMI CONGIUNTI:** il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno

**ORGANISMO - ODV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 9 del presente MODELLO

**DOCUMENTO INFORMATICO:** qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli

**COLLABORATORI:** soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza incolo di subordinazione; i rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale

**LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:** Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria, integrate in data 3 ottobre 2002, aggiornate al 24 maggio 2004, al 31 marzo 2008, marzo 2014 e da ultimo al 23 luglio 2014.

---

<sup>1</sup> E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

<sup>2</sup> Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

<sup>3</sup> Art. 5.1, lett. b) del DECRETO.

<sup>4</sup> Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. d. lgs. 276 del 2003.

## **PARTE GENERALE**

### **PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

## CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi<sup>5</sup>.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>6</sup>.

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato tassativamente previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse<sup>7</sup>.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva oltre alla confisca dei beni e alla pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Qualora intervengano atti interruttivi<sup>8</sup>, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione<sup>9</sup>. A differenza di quanto previsto per la prescrizione del reato, per la responsabilità amministrativa da reato non è previsto alcun limite massimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. **Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi**; tali modelli possono essere adottati sulla base di

---

<sup>5</sup> Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/200.

<sup>6</sup> Art. 1.2 del DECRETO.

<sup>7</sup> Art. 5, comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 22, comma, 2 del DECRETO, interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente mediante la formulazione dell'imputazione o la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 59 del DECRETO e dall'art. 405 co. 1 c.p.p.

<sup>9</sup> Art. 22, comma 3 del DECRETO.

codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>10</sup>.

## 1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso<sup>11</sup>.

L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati ex art. 5 del DECRETO, di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina<sup>12</sup>.

Le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO (di cui si riportano i principali aggiornamenti legislativi: - L. 15 luglio 2009, n. 94 – c. d. Legge sicurezza – e L. 23 luglio 2009, n. 99 – c. d. Legge sviluppo e L. 3 agosto 2009, n. 116, c. d. Legge ratifica convenzione ONU contro la corruzione, D. Lgs. 121/2011 – Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, D. Lgs. 109/2012 – L. 15/12/2014, n. 186 che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648 –ter.1 c.p. nel DECRETO - L. 27/05/2015, n. 69 in materia di “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” – L. 22/05/2015, n. 68 in materia di reati ambientali - Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e L. 29/10/2016, n. 199, che reca norme in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo – D. Lgs. 15/03/2017 n. 38 di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato – L. 18/10/2017 n. 161, il cui art. 30, comma 4 introduce nuove sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento all'immigrazione clandestina – L. 20/11/2017 n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”, che inserisce il reato di “Razzismo e Xenofobia” – L. 30/11/2017 n. 179 che ha introdotto un sistema di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, il c.d. *whistleblowing* – L. 11/01/2018 n. 3, che a decorrere dal 15/02/2018 ha modificato gli artt. 589 e 590 c.p.). Sono ricomprese nelle seguenti categorie:

1. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente*

---

<sup>10</sup> Art. 5, comma 2, del DECRETO: “Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

<sup>11</sup> Art. 2 del DECRETO.

<sup>12</sup> Ad es. la legge 16 marzo 2006, n. 146.

*pubblico (art. 24 DECRETO) – c. d. reati nei confronti della Pubblica amministrazione (unitamente a quelli di cui all’art. 25 DECRETO):*

- Malversazione a danno dello Stato o dell’unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee (art. 316-ter cod. pen.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n.1 cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)
- Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

2. *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis DECRETO):*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici i telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

3. *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter DECRETO):*

- Associazione per delinquere dirette a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, cod. pen.)
- Associazione per delinquere con esclusione di quelle di cui al punto precedente (art. 416 cod. pen.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter cod. pen.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5 cod. pen.)

4. *Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione (art. 25 DECRETO) – c. d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all’art. 24 D. Lgs. 231):*

10

- Concussione (art. 317 cod. pen.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
- Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

5. *Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis DECRETO):*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. Pen.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

6. *Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 DECRETO):*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter cod. pen.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)

7. *Reati societari (art. 25-ter e 25-quater DECRETO):*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)
- Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> 13 Abrogato con l'art. 34, secondo comma, L. 28 dicembre 2005, n. 262

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
  - Corruzione fra privati (art. 2635 cod. civ.)
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
  - Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)
8. *Delitti di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater DECRETO):*  
La norma non elenca specificatamente i reati, per cui ad esempio si citano:
- Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.270-bis cod. pen.)
  - Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)
9. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 DECRETO):*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.)
10. *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques DECRETO):*
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)
  - Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.)
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques cod. pen.)
  - Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.)
11. *Abusi di mercato (art. 25-sexies DECRETO):*
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D- Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – di seguito TUF)
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
  - Manipolazioni del mercato (art. 185 TUF)
  - Manipolazioni del mercato (art. 187-ter TUF)
12. *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies DECRETO):*
- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.)
13. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25- octies DECRETO):*
- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1. Cod. pen.)

14. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies DECRETO):*

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633)
- reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)
- I seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:
  - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) introduzione nel territorio della Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione;
  - d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o da altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
  - f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione

commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- g) fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale);
- h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102-quinques L. 633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633)
  - a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
  - b) immissione, a fini di lucro, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
  - c) realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter, primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  - d) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies L. 633).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio).

*15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies- DECRETO)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

*16. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146)*

Per reato transazionale (art. 3 L. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato:

- commesso in uno o più stati;
- ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato;

- ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato
- commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.

Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della transnazionalità di cui sopra):

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Traffico di migranti (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

#### 17. Reati ambientali (art. 25-undecies- DECRETO)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod. pen.)
- Sanzioni penali inerenti l'inquinamento idrico (art. 137 D. Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 156/2006)
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 156/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 156/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 156/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 156/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 156/2006)
- Inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 156/2006)
- Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (artt. 1,2,3 bis e 6 L. 150/1992)
- Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)
- Inquinamento doloso o colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen. Legge 68/2015)
- Disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen. Legge 68/2015)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen. Legge 68/2015)
- Delitti associativi aggravati (art. 452 octies cod. pen. Legge 68/2015)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen. Legge 68/2015).

#### 18. Impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies- DECRETO)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998)

#### 19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies- DECRETO)

- Propaganda, istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 (art. 3 comma 3-bis L. 654/1975).

### 1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso “nell'interesse o a vantaggio dell'ente”.

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro; in tal caso la sanzione a carico dell'Ente sarà ridotta.

Nessuna sanzione a carico dell'Ente può essere prevista se l'autore del reato non è stato identificato o se non è imputabile.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, o da coloro che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell'ente (soggetti in c.d. “posizione apicale”);
- “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali” (c.d. “subalterni”, che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente<sup>14</sup>;
- soggetti “subalterni”, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

---

<sup>14</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere, neppure in parte, l’azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

#### 1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell’ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E’ esclusa la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

#### 1.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali

Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell’ente, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che<sup>15</sup>:

- a) “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;
- c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;
- d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Art. 6 del DECRETO.

<sup>16</sup> La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: “*Ai fini della responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*”. Ed ancora: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*”

## 1.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione “subordinata”

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

In altri termini, la responsabilità dell’ente si fonda sull’inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>17</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

## 1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei “soggetti apicali”, il modello deve:

- “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” (c.d. mappatura dei rischi) prevedendo procedure e regolamenti interni diretti a prevenire i reati e che contengano disposizioni atte a monitorare ed eliminare in modo tempestivo eventuali situazioni di rischio;
- “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’ORGANISMO;
- “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «subalterni» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, «in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti<sup>18</sup>:

- “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;
- “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

---

<sup>17</sup> Art. 7, comma 1, del DECRETO.

<sup>18</sup> Art. 7, comma 4, del DECRETO.

## 1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso DECRETO - commessi all'estero<sup>19</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DECRETO;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.9 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del DECRETO). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## 1.10 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive<sup>20</sup>.

### 1.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

<sup>19</sup> L'art. 4 del DECRETO.

<sup>20</sup> Artt. 9-23 del DECRETO.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso "nel suo interesse o a suo vantaggio".

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **1.10.2 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni<sup>21</sup> e possono avere ad oggetto solo "la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"<sup>22</sup>.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Art. 13, comma 2, del DECRETO.

<sup>22</sup> Art. 14, comma 1, del DECRETO.

<sup>23</sup> <sup>23</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente<sup>24</sup>.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>25</sup>. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO<sup>26</sup>.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

### **1.10.3 Altre sanzioni**

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni<sup>27</sup>:

---

menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: *“In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell’art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l’applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell’art. 20, la reiterazione si verifica quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l’intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull’entità del profitto conseguito e sull’analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l’ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell’art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un’azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità”*.

<sup>24</sup> Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

<sup>25</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 del DECRETO.

<sup>26</sup> Art. 15 del DECRETO.

<sup>27</sup> Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### 1.11 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda<sup>28</sup>.

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune<sup>29</sup>, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato<sup>30</sup>, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi<sup>31</sup>.

In caso di trasformazione, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto<sup>32</sup>.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione<sup>33</sup>. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione<sup>34</sup> e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì

<sup>28</sup> Artt. 28-33 del DECRETO.

<sup>29</sup> Art. 27, comma 1, del DECRETO.

<sup>30</sup> Art. 8 del DECRETO.

<sup>31</sup> La Relazione illustrativa al DECRETO afferma: *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

<sup>32</sup> Art. 28 del DECRETO.

<sup>33</sup> Art. 29 del DECRETO.

<sup>34</sup> Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere<sup>35</sup>.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione<sup>36</sup>.

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non opera per gli enti beneficiari, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO<sup>37</sup> chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria<sup>38</sup> facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti<sup>39</sup>, ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva

---

<sup>35</sup> La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce in proposito: *“Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una ‘dilatazione’ di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende ‘sane’ in provvedimenti diretti a colpire aziende ‘malate’ (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all’attività o alle strutture in cui l’illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall’altro, la (...) facoltà dell’ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.”* Il legislatore allude, a tale ultimo proposito, all’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, secondo cui *“salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo”*.

<sup>36</sup> Art. 30 del DECRETO.

<sup>37</sup> Art. 31 del DECRETO.

<sup>38</sup> Secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del DECRETO.

<sup>39</sup> Disciplinato, in via generale, dall’art. 20 del DECRETO. L’istituto della reiterazione degli illeciti viene precipuamente in rilievo quale condizione alternativa dell’applicabilità delle sanzioni di tipo interdittivo di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del DECRETO.

almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>40</sup>.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria<sup>41</sup>.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

## 1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende<sup>42</sup>.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente<sup>43</sup>, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente<sup>44</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore<sup>45</sup>.

## 1.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

---

<sup>40</sup> Art. 32 del DECRETO. La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce che *“la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”*.

<sup>41</sup> Art. 33 del DECRETO. In ordine a questi due vicende modificative dell'ente la Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce: *“Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”*.

<sup>42</sup> Art. 36 del DECRETO.

<sup>43</sup> Art. 38 del DECRETO.

<sup>44</sup> Art. 38, comma 2, del DECRETO.

<sup>45</sup> Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio ex ante in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

#### **1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria**

Il DECRETO prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati ... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"<sup>46</sup>.

Confindustria il 7 marzo 2002 ha approvato le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, integrate in data 3 ottobre 2002 con un'appendice relativa ai c.d. reati societari e aggiornate in data 31 marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel luglio 2014, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria, costante riferimento nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

---

<sup>46</sup> Art. 6, comma 3, del DECRETO.

## ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

### 2.1 Il Gruppo BSH

BSH Hausgeräte GmbH è il più grande produttore di elettrodomestici in Europa e una delle aziende leader mondiali del settore con un fatturato nel 2014 di 11,4 miliardi di euro. Nata nel 1967 dalla joint-venture tra la Robert-Bosch GmbH di Stoccarda e la Siemens AG, di Berlino e Monaco, da gennaio 2015 BSH appartiene esclusivamente al Gruppo Bosch.

Negli anni la considerevole crescita del gruppo BSH si è consolidata con l'implementazione iniziale di 13 fabbriche in 3 diversi nazioni, sino ad arrivare alle 43 fabbriche situate oggi in 13 paesi tra Europa, Stati Uniti, America Latina ed Asia. La sua rete mondiale di filiali e centri assistenza è costituita da più di 80 consociate in 50 paesi con circa 53.000 collaboratori, il 70% dei quali occupati in Europa. La sede centrale è a Monaco di Baviera.

Il suo ampio portfolio marchi è caratterizzato dai due brand principali, Bosch e Siemens. L'offerta è arricchita inoltre da sei marchi esclusivi (Gaggenau, Neff, Thermador, Constructa, Viva, Ufesa, Junker e Zemer) atti a soddisfare particolari esigenze di prodotto e di brand da parte di differenti tipologie di consumatori.

I cinque marchi regionali infine (Pitsos, Profilo, Balay, e Coldex), garantiscono un'importante presenza nel mercato dei paesi di riferimento. Il portfolio prodotti racchiude le gamme più complete ed innovative di elettrodomestici, spaziando dai forni ai piani cottura e alle cappe, dalle lavastoviglie alle lavatrici e asciugatrici, dai frigoriferi ai congelatori, fino ai piccoli elettrodomestici (Consumer Products) quali gli aspirapolvere, le macchine da caffè automatiche, i bollitori, i ferri da stiro e i phon.

In Italia BSH è presente dal 1993 con la propria filiale: BSH Elettrodomestici S.p.A. L'azienda italiana, con sede a Milano, rappresenta i marchi Bosch, Siemens, Gaggenau e Neff che, con identità ben distinte, offrono una gamma ampia e completa di elettrodomestici di alta qualità, efficienza energetica, tecnologia e design.

### 2.2 BSH Elettrodomestici S.p.A.

La Società, con sede legale in Milano, è una società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto:

- l'importazione e l'esportazione, la distribuzione e la vendita diretta al pubblico di piccoli e grandi elettrodomestici sia di prima linea che di seconda linea;
- l'assistenza tecnica e la commercializzazione, anche attraverso la vendita diretta al pubblico, di parti di ricambio e prodotti per la cura e manutenzione di piccoli e grandi elettrodomestici.
- la vendita di servizi di assistenza supplementare direttamente al pubblico.

In relazione a quanto sopra la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che sono ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto medesimo; può, in particolare, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, a favore proprio e di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria.

La Società può infine assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Ogni eventuale attività finanziaria non può essere svolta nei confronti del pubblico e deve avere carattere non prevalente rispetto all'attività sociale.

## 2.3 Modello di governance della Società

La Società è gestita con un sistema di amministrazione tradizionale, e può prevedere sia un Amministratore Unico che un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea, che determina numero e durata del loro ufficio, per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti, fissandone i termini di carica.

All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Gli Amministratori cui è conferita la rappresentanza della Società, nei limiti in cui è attribuita, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, che deve essere costituito integralmente da revisori contabili iscritti al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La Società ha adottato un sistema di controllo interno rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La Responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

La Società si è dotata di un sistema di deleghe articolato che attribuisce ai responsabili delle funzioni interessate i poteri per la gestione delle attività di competenza, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aspetto importante del sistema di controllo e verifica è il principio della doppia firma disciplinato in apposita procedura aziendale

## 2.4 Assetto organizzativo della Società

La direzione aziendale della SOCIETÀ, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati con la Casa Madre, ha definito la struttura organizzativa più idonea a raggiungere tali obiettivi.

La struttura organizzativa della Società si articola in due Direzioni principali, Sales & Marketing e Business Administration, ognuna delle quali riporta al relativo Amministratore Delegato.

La Direzione Sales & Marketing a sua volta ha una struttura suddivisa per tipologia di prodotti (libero posizionamento e incasso) e per marchi gestiti; la funzione Marketing opera, invece, trasversalmente a tutte le linee di prodotto.

La Direzione Amministrazione e Finanza, oltre alle funzioni tipicamente amministrative (Contabilità Generale e Fornitori, Amministrazione Vendite, Human Resources, Controlling), ha la responsabilità anche della Logistica, Customer Service e dell'Ufficio Legale.

La Funzione Information Technology, che riporta alla Direzione Amministrazione e Finanza, utilizza un'infrastruttura tecnologica gestita da Casamadre in Germania attraverso uno specifico contratto di servizi.

I principali processi gestionali e le relative responsabilità coinvolte sono descritti nelle specifiche procedure e istruzioni operative.

I documenti sopra menzionati sono disponibili nella intranet aziendale del Gruppo BSH.

## CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

### 3.1 Obiettivi perseguiti

La Società, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il Modello previsto dal Decreto.

L'adozione da parte della Società di un proprio Modello ha comportato, dunque, un'attività d'adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti dal Decreto e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il presente modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'adunanza del 25 marzo 2011 e ne costituisce regolamento interno.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria.

Il Codice Etico, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2011, rappresenta la massima espressione dei principi guida della Società. In tale veste il Codice Etico costituisce principio ispiratore ed il fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel presente Modello.

Il Codice Etico è allegato al modello.

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto e rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la Società (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della Società;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della Società, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi

e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati. Per questi fini, la Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società, i principi e le previsioni del Modello, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa (i destinatari), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari; i limiti di autonomia sono stabiliti da apposite procedure;
- d) confermare che la Società riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della Società;
- e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della Società o fissati per i Destinatari, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla Società, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, le società del Gruppo o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nella Società o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa, in conformità al Regolamento interno adottato in materia.

### 3.2 I destinatari del modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari"):

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;

- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, compresi i lavoratori in somministrazione e gli stagisti ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato della medesima (ad es. consulenti, agenti di commercio, agenti doganali, professionisti, fornitori di beni e servizi e partner commerciali).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

### 3.3 Piano di formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Il Responsabile Human Resources con il supporto del Responsabile Ufficio Legale garantisce la formazione del personale con appositi corsi di formazione sui contenuti del Modello in aula con obbligo di frequenza e di registrazione della partecipazione.

Il personale deve essere periodicamente aggiornato sui principi di comportamento adottati per la prevenzione dei reati ed illeciti nonché sulle modifiche apportate al Modello e sull'evoluzione della relativa normativa.

Il Responsabile Human Resources o il Responsabile Ufficio Legale comunicherà all'OdV le sessioni formative effettuate.

Ogni Destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai Destinatari la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull’Intranet aziendale in un’area dedicata, nonché tramite l’affissione nelle bacheche aziendali. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione anche con mezzi alternativi, quali ad esempio l’allegazione al cedolino paga.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e sarà richiesta da parte della funzione Risorse Umane una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello:

- ai componenti degli organi sociali;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione o con delega conferita dalla Società.

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e partner).

Tali soggetti devono impegnarsi, inserendo nei contratti apposita clausola contrattuale o tramite informative separate, all’osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico; dovranno essere inoltre espressamente previste le conseguenze derivanti in caso di violazione.

Per agevolare la conoscenza del Modello il documento, nella parte generale, dovrà essere reso disponibile sui siti internet della Società.

### 3.4 Segnalazione di presunte violazioni

Chiunque venga a conoscenza o ritenga che sia stata posta in essere una violazione dei principi contenuti nel Modello e/o del Codice Etico ha il dovere di informare il proprio responsabile e/o l’OdV.

La segnalazione all’OdV potrà essere effettuata utilizzando uno dei seguenti canali alternativi:

- contattando il numero telefonico +39 0266995591, da lunedì a venerdì orari di ufficio
- inviando una comunicazione all’indirizzo:  
Studio Revisori Associati  
Avv. Alessandro Cavallanti  
Via Vittor Pisani, 16  
20124 Milano
- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [alessandro.cavallanti@studiopirola.com](mailto:alessandro.cavallanti@studiopirola.com)

L’OdV e la Società porranno in essere tutti gli accorgimenti necessari per tutelare, coloro che effettueranno una segnalazione, contro ogni tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. E’ garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, salvi gli obblighi previsti per legge.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del codice etico, spetta all’Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l’autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, l’Organismo di Vigilanza segnalerà al Responsabile Risorse Umane, al Compliance Officer, al Responsabile Ufficio Legale ed agli Amministratori Delegati della Società comportamenti che implicano l’applicazione di sanzioni disciplinari o l’attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

## CAPITOLO 4 - ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

### 4.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello:

- a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'ORGANISMO DI VIGILANZA, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:
  - i. nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della Società;
  - ii. nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Società;
  - iii. nell'attività della Società o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela;
- c) le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

### 4.2 Parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza - OdV

Le proposte di modifica al Modello - di cui al punto 4.1. lettere a) e b) - sono preventivamente comunicate all'OdV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'OdV, deve fornire adeguata motivazione.

### 4.3 Competenze dell'Amministratore Delegato

In deroga a quanto disposto dai § 4.1 e 4.2, l'Amministratore Delegato della Società può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

### 4.4 Comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

## 4.5 Adozione nuove procedure

Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica, in quanto compatibile, per l'adozione di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera delle articolazioni funzionali interessate. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

# CAPITOLO 5 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## 5.1 L'Organismo di Vigilanza (OdV) e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società al suo interno.

Il Decreto<sup>47</sup> non dà indicazioni circa la composizione dell'OdV.

Le Linee Guida di Confindustria hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti su caratteri e composizione dell'OdV. Da un lato, si è posto l'accento sull'importanza del carattere di continuità dell'azione dell'OdV, che deve poter dedicare le risorse necessarie all'assolvimento dei rilevanti compiti che gli sono propri. Dall'altro, le Linee Guida ipotizzano una serie di soluzioni alternative ai fini della composizione dell'OdV, fra le quali anche l'inserimento tout court di organismi già esistenti all'interno della società, quali il Comitato per il Controllo Interno o la Funzione Audit interna.

La Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'autonomia, la continuità e l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto.

La Società ha identificato il proprio OdV in un organismo monocratico, composto da un soggetto esterno alla Società.

Conformemente a quanto disposto dal Decreto, l'OdV è autonomo, costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

## 5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza. La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa.

---

<sup>47</sup> Art. 6, comma 1, lett. b) del DECRETO.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

L'OdV resta in carica un anno, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e L. 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2-bis L. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale.

Ciascun componente dell'OdV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per "giusta causa" di revoca si intende:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale:
- l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 5.6; l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 5.7;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo<sup>48</sup> risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del decreto;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo ad interim.

---

<sup>48</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del DECRETO.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. In tal caso, i membri dell'OdV nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'OdV si riunisce periodicamente 5 volte all'anno.

L'OdV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

L'OdV potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'OdV.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

### 5.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

L'OdV, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'OdV, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e

dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Organismo può avvalersi del personale della Società, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente modello;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto al successivo paragrafo 5.4;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti le violazioni accertate del Modello;
- rivolgersi, dopo avere informato il Presidente o l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione al Presidente o all'Amministratore Delegato può essere omessa, sotto la responsabilità dell'OdV, in ragione della particolare delicatezza delle indagini e del loro oggetto;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale.
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla Società ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

I componenti dell'OdV nonché i soggetti dei quali l'OdV, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'OdV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'OdV.

L'OdV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

L'OdV potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze.

## 5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV - Flussi informativi

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione o elusione del Modello o delle Procedure o che, in ogni caso, sono rilevanti ai fini del decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.<sup>49</sup>.

Devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, con frequenza temporale e modalità predeterminate dal Regolamento dell'OdV, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Per quanto concerne partner, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
  - alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione o al tentativo di commissione dei reati richiamati dal Decreto;
  - a comportamenti non in linea con le norme emanate dalla Società;
  - a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il Destinatario che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello, deve informare direttamente l'OdV;

---

<sup>49</sup> Tali norme stabiliscono, rispettivamente: «[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende» (art. 2104 c.c.) e «il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio» (art. 2105 c.c.).

- i collaboratori esterni e partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Società sono obbligati a effettuare anch'essi la segnalazione direttamente all'OdV;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'OdV provvede tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'OdV informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

Si segnala inoltre in tema di flussi informativi, l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (sistema noto come *whistleblowing*), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore ("*whistleblower*") che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del DECRETO dei commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

A questo proposito, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi a tutela dell'integrità dell'ente (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche *whistleblower*) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato<sup>50</sup> del *whistleblower* nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Nel contesto sopra descritto, la Società, oltre all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV, ha già provveduto ad implementare un sistema alternativo di comunicazione delle segnalazioni; segnatamente, il segnalante, tramite il *tool* aziendale denominato "*Trust and Tell*" può effettuare una segnalazione che viene indirizzata direttamente al Team Compliance della Capo Gruppo; la verifica degli accessi a detto strumento, anche in una logica di miglior tutela del segnalante, è demandata al cd. team "*Compliance Investigation*". La tecnologia IT utilizzata garantisce la sicurezza e l'anonimato del segnalante. In aggiunta un sistema integrato e sicuro di casella di posta garantisce una comunicazione confidenziale all'interno dell'Organizzazione Compliance. L'accesso al *tool* è possibile tramite la sezione dedicata all'interno della intranet aziendale.

---

<sup>50</sup> Con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, si precisa che l'articolo 3 della L. 179/2017 ha introdotto come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.

Il Gruppo BSH ha inoltre creato un ulteriore canale di segnalazione conferendo l'incarico ad uno studio legale esterno denominato "Lawyer of Trust" al quale possono essere indirizzate segnalazioni relative a gravi violazioni di Compliance in modo riservato. L'informazione ricevuta viene inoltrata all'Organizzazione Compliance. Su richiesta il Lawyer of Trust deve garantire l'anonimato del segnalante e non rivelare l'identità della persona all'Organizzazione Compliance.

I riferimenti da usare sono i seguenti:

**Dr. Karl Sidhu, LL.M. | SvS RECHTSANWÄLTE** | Widenmayerstr. 36, 80538 Munich, Germany |  
T: +49 (0)89 244 133 4 60 |  
F: +49 (0)89 244 133 4 68 |  
[sidhu@svs-legal.de](mailto:sidhu@svs-legal.de) |  
[www.svs-legal.de](http://www.svs-legal.de)

I dipendenti inoltre possono inoltrare infine in modo confidenziale le proprie segnalazioni direttamente al Local Compliance Officer localizzato presso la sede di Milano.

## 5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

## 5.6 Reporting dell'OdV verso gli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting:

- su base continuativa l'OdV riporta al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- su base annuale presentando una relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le relazioni periodiche predisposte dall'OdV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con gli organi societari e con il Presidente cui l'Organismo riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

## 5.7 Verifiche e controlli sul Modello

L'OdV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

## CAPITOLO 6 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

### 6.1 Modalità di aggiornamento del MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione, anche grazie alle indicazioni fornite dall'Organismo, delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del Decreto e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

## CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

### 7.1 Principi generali

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della Società deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del Modello, delle procedure di attuazione e del Codice Etico comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

I dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito semplicemente "CCNL Commercio").

L'Organismo, sentito il Responsabile del Personale nonché, qualora opportuno, i responsabili delle articolazioni funzionali interessate, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società alle quali, al fine di prevenire i Reati, è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della Società competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

L'Organismo deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della Società.

In particolare compete all'Amministratore Delegato la gestione della procedura disciplinare, il quale garantirà adeguata informativa all'Organismo.

In ogni caso, è attribuito all'Organismo, in collaborazione con il Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte del personale della Società costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

1. la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello e delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
2. inosservanza del Codice Etico, delle Procedure Aziendali;
3. mancato adempimento alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV;
4. la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
5. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
6. l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
7. omessa segnalazione o tolleranza da parte dei soggetti Apicali di gravi inosservanze commesse da parte dei sottoposti.

Il Codice Etico e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente Modello sono resi disponibili in *intranet* dalla Società, nonché portati a conoscenza dei Destinatari con i mezzi più efficaci, compresa l'affissione in bacheca.

## 7.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 225, 226 e 227 Sezione Quarta, Titolo V del CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

In particolare:

1. qualora la violazione sia di lieve entità, si applica il **richiamo verbale**:
  - al lavoratore che violi, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, le previsioni del Modello o una delle procedure stabilite per l'attuazione dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
  - qualora il lavoratore ometta di redigere la documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
2. qualora le violazioni di cui ai punti precedenti siano gravi o reiterate, si applica l'**ammonizione scritta**;

3. si applica la **multa di importo non superiore a 4 ore di retribuzione** al lavoratore che, nel violare le previsioni o le procedure di attuazione del Modello, ovvero adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2;
4. si applica la sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni al lavoratore che:
  - abbia violato o eluso il sistema di controllo previsto dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;
  - rediga, eventualmente in concorso con altri, ovvero agevoli, mediante condotta omissiva, la redazione da parte di altri di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
  - abbia posto in essere condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
  - abbia posto in essere condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo;
5. si applica il **licenziamento con preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;
6. si applica il **licenziamento senza preavviso** al lavoratore che, adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare l'applicabilità a carico della Società delle misure previste dal decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla Società. Questo si potrà verificare anche nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate tenendo conto:

- a) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) delle mansioni del lavoratore;
- d) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

### 7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'OdV deve darne immediata comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi dell'art. 35 del CCNL Commercio.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

### 7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'Organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

### 7.5 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di comportamenti in violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci<sup>51</sup>, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'OdV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

---

<sup>51</sup> Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del DECRETO (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui AL DECRETO (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

## **7.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partner*, nell'ambito dei rapporti delineati nel paragrafo 7.1, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da tale condotta illecita. E' opportuno inserire nei contratti, ove ritenuto necessario, clausole che prevedano la possibilità di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno in caso di violazione del contenuto del Modello.

Al verificarsi di tali condotte, l'OdV informa il responsabile della funzione competente e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

La Funzione Acquisti cura, sentito l'OdV, l'elaborazione e l'aggiornamento di specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento danni derivanti alla Società dall'applicazione delle misure previste dal Decreto.

## PARTE SPECIALE

## PREFAZIONE

Nel presente Modello si distinguono una parte generale – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, all’Organismo e al sistema disciplinare – e le successive parti speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

La Parte Speciale del Modello riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale.

In ragione della tipologia di attività svolte da BSH Elettrodomestici S.p.A, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione all’individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis-1, 25 ter, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 undecies e 25 duodecies del Decreto (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati in materia di criminalità informatica, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, reati societari, abusi di mercato, reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di violazione del diritto d’autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, reati ambientali, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) oltre che dei reati transnazionali previsti dall’art. 10 L. 146/06.

Per quanto concerne gli altri reati indicati nel paragrafo 1.2 si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico adottato dalla Società ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

L’articolazione della parte speciale consente l’evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise, innanzitutto, per tipologia di reati.

Nell’ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili, cui vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i Destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della Società, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio più sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella parte generale che nella parte speciale devono trovare completamento nelle indicazioni enucleate all’interno del Codice Etico che costituisce allegato del presente Modello.

## 8 Procedure per la prevenzione dei reati

### 8.1 Principi generali

Al fine di prevenire la commissione dei Reati nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la Società elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali:

- a. la formazione e l'attuazione delle decisioni degli Amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Modello, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo.
- b. vi sia l'obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da Prossimi congiunti, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro prossimi congiunti in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.
- c. vi sia il medesimo obbligo di comunicazione di cui alla precedente punto b) a carico dei Dirigenti che si trovino in posizione apicale, i quali dovranno informare l'OdV, il responsabile delle Human Resources, il Responsabile dell'Ufficio Legale ed il Compliance Officer;
- d. siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- e. sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- f. sia prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni;
- g. nello svolgimento delle attività, i Destinatari sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei "Regolamenti", nelle "Circolari organizzative", nel "Codice Etico" e nelle procedure relative alle aree di attività a rischio.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a. siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b. non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c. l'accesso ai dati personali in possesso della Società e il loro trattamento siano conformi al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento

- sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- d. i documenti riguardanti l'attività della Società siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
  - e. ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia *intranet* che *internet* – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.
  - f. qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
  - g. l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'OdV;
  - h. la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
  - i. la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
  - j. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
  - k. ad esclusione delle operazioni di *factoring*, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;
  - l. eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;
  - m. la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

## 8.2 Procedure di controllo generali

Le procedure di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- **separazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **norme e circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - a. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

- b. essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- **principio della "segregazione delle funzioni"**: tale principio si basa sulla separazione tra la funzione commerciale ed amministrativa con due distinte linee di riporto, ed è alla base delle principali regole adottate dalla SOCIETÀ, prima fra tutte quella del potere di firma. In proposito è opportuno chiarire che tale principio deve essere temperato con le seguenti previsioni:
  - a) deve essere individuato un Responsabile delle operazioni (Responsabile di procedimento), che, se non diversamente indicato, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
  - b) il Responsabile del procedimento può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le articolazioni funzionali, alle unità operative, anche dotate di autonomia, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
  - c) il funzionario o il dirigente che ha condotto le trattative con l'Ente pubblico non può concorrere alla decisione;
  - d) l'OdV definisce quali informazioni deve ricevere dal responsabile della funzione, secondo cadenze concordate con quest'ultimo.

L'OdV cura che le procedure precedentemente evidenziate siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'OdV e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

La Società ha adottato sistemi di controllo generali coerenti con quelli sopra indicati, in particolare il Codice Etico, allegato al Modello, del quale costituisce parte integrante.

## PARTE SPECIALE 1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del Decreto)

### 9.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO.

#### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)***

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiri impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

***Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)***

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può

essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusi della sua qualità o dei propri poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

La norma prevede sanzioni non solo a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ma anche a chi dà o promette denaro o altra utilità.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. In base al tipo di reato commi 1, 2 e 3.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 cod. pen. fino a 200 quote, in caso di reati ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. fino a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2, da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale fattispecie si realizza quando «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*».

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per un periodo non inferiore ad un anno.

***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*» (art. 322-bis.2.2).

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

Di seguito si riportano, per chiarezza, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004:

***- Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)***

«*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

***- Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)***

«*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

**- Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)**

«La nozione di pubblica amministrazione .... sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione».

## **9.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- implicino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;
- comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi;

sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

### ***Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali***

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziali in genere;
- b) gestione del contenzioni relativo al recupero crediti.

### ***Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni;
- b) rapporti con soggetti pubblici (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) relativi ad attività ispettive in materia fiscale;

- c) operazioni di gestione di rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili.

### ***Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge***

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con organismi di vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) rapporti con Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE;
- d) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

### ***Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali***

Si tratta di quei provvedimenti amministrativi che pur non essendo tipici dell'attività della SOCIETÀ, comportano un contatto diretto con i soggetti pubblici per l'ottenimento di speciali autorizzazioni, attestazioni, concessioni, licenze e per le attività di verifica susseguenti.

### ***Processi di supporto***

- a) *Assunzione di personale*: si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che *oggettivamente*, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego del c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.
- b) *Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la cura delle problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).
- c) *Gestione trattamenti previdenziali del personale*: si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.
- d) *Operazioni di assunzione di consulenti esterni*: si tratta dell'attività di selezione e gestione dei consulenti esterni.
- e) *Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza*: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.
- f) *Utilizzazione di beni dell'azienda a scopo di immagine/sponsorizzazione*: si tratta dell'attività relativa alla gestione dei rapporti con Fondazioni e alla sponsorizzazione di convegni e borse di studio.
- g) *Gestione dei flussi finanziari*.
- h) *Sistemi premianti e politica retributiva del personale*: si tratta dell'attività di definizione ed attuazione delle politiche retributive e dei relativi sistemi di incentivazione per il personale della Società.

- i) *Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito e gestione ospitalità*: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale, incluso la gestione delle ospitalità.
- j) *Gestione ospitalità*: si tratta dell'attività di gestione delle ospitalità a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti terzi.
- k) *Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e partners*: si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

### 9.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;

#### 9.3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

##### **Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali.**

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita procura.
- *Documentazione*: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

##### **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- *Procedura*: la procedura per la gestione di verifiche e ispezioni è formalizzata e prevede, tra l'altro, il coinvolgimento di almeno due soggetti appartenenti alla SOCIETÀ.
- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- *Report*: è prevista la predisposizione di un *report* a cura dei dipendenti della Società che hanno presenziato alla verifica e ispezione effettuata a carico della SOCIETÀ.

#### **Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge**

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con i soggetti pubblici.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

#### **Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali**

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

Fatto salvo quanto prescritto precedentemente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, le procedure devono necessariamente prevedere:

- a. che siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- b. che il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- c. che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- d. che l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;
- e. che in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- f. che in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica.

### **9.3.2 Processi di supporto**

#### **a) Assunzione di personale**

- *Autorizzazione formale*: occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.
- *Procedura*:
  - a) le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);
  - b) sono tracciabili le fonti di reperimento dei *curricula*;
  - c) sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - d) sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Documentazione*: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **b) Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata**

- *Procura*: sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **c) Gestione trattamenti previdenziali del personale**

- *Procura*: sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

#### **d) Conferimento di incarico a consulenti esterni**

Le procedure richiedono che:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

#### **e) Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza**

- *Procedura*: deve essere formalizzata una procedura per la gestione degli omaggi e spese di rappresentanza che preveda, tra l'altro, che gli omaggi siano di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito.
- *Autorizzazione formale*: deve essere prevista un'autorizzazione formalizzata a conferire omaggi e spese di rappresentanza.
- *Report*: è prevista la predisposizione di *report* periodici sulle spese per la concessione di omaggi, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore, comunicati all'OdV e archiviati.
- *Elenco degli omaggi*: gli omaggi devono essere acquistati nell'osservanza delle specifiche procedure interne, privilegiando, ove possibile, gli acquisti selezionati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente.
- *Budget*: le spese per omaggi e le spese di rappresentanza rientrano nell'ambito del *budget* annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di *business*.

**f) Utilizzazione di beni dell'azienda a scopo di immagine o sponsorizzazione**

- *Lista fornitori*: gli eventuali fornitori sono scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione competente, l'inserimento o l'eliminazione dei fornitori dalla lista sono basati su criteri oggettivi e l'individuazione, all'interno della lista, del fornitore, è motivata e documentata.
- *Report*: è prevista la predisposizione di *report* periodici sulle spese a scopo di immagine e sponsorizzazione, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore, comunicati all'OdV e archiviati.
- *Budget*: le spese a scopo di immagine/sponsorizzazione rientrano nell'ambito del *budget* annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di *business*.

**g) Gestione dei flussi finanziari**

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro:
  - a) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - b) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali;
  - c) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
  - d) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- *Procura*: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

**h) Sistemi premianti e politica retributiva del personale**

- *Procedura*: deve essere formalizzata una procedura che preveda che:
  - a) lo schema di incentivazione deve essere definito e formalizzato ogni anno al collaboratore dal proprio capo gerarchico tramite uno specifico documento
  - b) lo schema deve prevedere obiettivi misurabili nonché i relativi criteri di misura e la fonte della misura stessa
  - c) gli obiettivi siano coerenti con gli obiettivi assegnati all'insieme dell'organizzazione
  - d) gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non sono basati su *target* di *performance* palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.
  - e) gli aumenti ed i passaggi di categoria avvengano conformemente alla politica retributiva sviluppata dalla Funzione Human Resources.
- *Documentazione*: il processo del sistema incentivante e della politica retributiva del personale è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

**i) *Gestione degli eventi e sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito e gestione ospitalità***

*Procedura*: deve essere formalizzata una procedura la procedura, dopo aver descritto cosa si intende per sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito, che preveda:

- a) la definizione di sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito;
- b) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a BSH vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti
- c) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretto o indiretta di business
- d) che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità
- e) che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario
- f) che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi della Società o in grado di danneggiare la reputazione della Società
- g) che nessun contributo può essere pagato su conti privati
- h) una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

**j) *Gestione ospitalità***

*Procedura*: la procedura, dopo averne premesso il campo di operatività, prevede:

- a) che l'ospitalità deve essere consentita dalle leggi, da ogni altra norma o regolamento e dalle policy locali
- b) l'ospitalità non deve essere offerta od accettata in cambio di vantaggi illeciti
- c) la natura e il valore dell'ospitalità devono essere adeguati all'occasione, alla posizione ed al ruolo del destinatario
- d) l'ospitalità deve essere offerta o accettata in modo trasparente ovvero, deve essere manifesta e verificabile
- e) la frequenza delle ospitalità offerte in precedenza allo stesso destinatario non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza

- f) l'ospitalità deve essere registrata in modo corretto ed adeguato, unitamente agli opportuni dettagli, nella contabilità aziendale
- g) descrive le varie forme di ospitalità, individuando per ciascuna di esse le modalità di approvazione e di controllo.

**k) Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e partners**

*Procedura:* è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo che preveda:

- che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
- il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dalla Funzione competente con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti, un questionario di Due Diligence;
- le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;
- non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti;

*Scelta della controparte:* è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:

- a) l'autorizzazione formalizzata dell'*Amministratore Delegato* a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/*report* inviati al *Compliance Officer*, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.

## **FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DECRETO)**

### **La tipologia dei reati**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis del DECRETO

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: Non previste.

#### **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: le sanzioni pecuniarie previste per l'art. 453, 455 e 459 ridotte di un terzo.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: per l'art. 464, secondo comma, fino a 200 quote. Per l'art. 464 primo comma, fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: Non previste.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

## PARTE SPECIALE 2 - REATI SOCIETARI

(art. 25 *ter* del DECRETO)

### 10.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del DECRETO

#### ***False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2622 c.c.)***

Si tratta di due fattispecie la cui condotta tipica è stata integralmente riformulata dalla L. 69/2015 contenente disposizioni in materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Con specifico riguardo alle società non quotate, la condotta illecita prevista dall'art. 2621 c.c. consiste oggi nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della disposizione sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto così configurato è procedibile d'ufficio salvo le ipotesi di lieve entità per le quali il Legislatore ha previsto una norma ad hoc introducendo l'art. 2621 bis. Esso, infatti, prevede che, sempre nell'ambito delle società non quotate e salvo che la condotta non costituisca più grave reato, la pena sia ridotta da sei mesi a tre anni qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Da ultimo il Legislatore ha previsto un'ipotesi di non punibilità del reato di false comunicazioni sociali nelle società non quotate per particolare tenuità introducendo così l'art. 2621 ter in forza del quale la valutazione del Giudice circa la particolare tenuità dovrà essere indirizzata all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori.

Le ulteriori novità apportate con la L. 69/2015 sono rappresentate, inter alia, dall'eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni" oggi sostituito dai "fatti materiali rilevanti", il passaggio da un reato di danno ad uno di pericolo e la modifica dell'elemento soggettivo del reato essendo venuta meno "l'intenzione di ingannare i soci al pubblico".

Parimenti, la L. 69/2015 ha altresì novellato l'art. 2622 c.c. il quale, con specifico riguardo alle società quotate, prevede che la condotta illecita consista oggi nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della disposizione, come per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori, i quali operino nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

La pena prevista per tale reato è costituita dalla reclusione da tre a otto anni. Proprio l'entità della pena rende oggi possibile, nelle relative indagini, l'uso delle intercettazioni.

Ulteriori elementi di novità apportati dalle modifiche introdotte con la Legge Anticorruzione sono costituiti, inter alia e in aggiunta rispetto a quanto indicato sub art. 2621 c.c., dal passaggio da un reato di danno ad uno di pericolo.

Fermo quanto poc'anzi rappresentato ed in continuità con la precedente formulazione delle predette fattispecie, è bene precisare che le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'ente.

Quanto ai soggetti attivi del reato, entrambe le fattispecie sono qualificabili come reati propri, in quanto le disposizioni in questione elencano espressamente una serie ben definita di soggetti, rimasti invariati a seguito della riforma.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: art. 2621 da 200 a 400 quote. Art. 2622 c.c. da 400 a 600 quote; art. 2621-bis da 100 a 200 quote; art. 2622, comma terzo da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;

- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria della società.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

Il reato è stato introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005. La condotta consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Il reato è proprio. Possono essere soggetti attivi solo gli Amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

Il reato si consuma allorché si produce un danno alla società o a terzi dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, comma primo, c.c., nel caso di sussistenza di «*interessi degli amministratori*».

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i soci conferenti.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

### ***Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale reato si può perfezionare quando, salvo la condotta non integri un reato più grave, gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, , per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. E' comunque prevista una sanzione anche qualora il fatto fosse commesso da chi sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei sopraccitati soggetti.

Il reato è punibile non solo su querela di parte ma è prevista anche la procedibilità d'ufficio qualora vi sia una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. Il D. Lgs. 15.3.2017, n. 38, ha notevolmente inasprito il trattamento sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti (i.e. da uno a tre anni).

Il legislatore ha eliminato la relazione causale tra la condotta di violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il “nocumento alla società”, non essendo pertanto più necessario, ai fini della configurabilità del reato, che sussista l'elemento oggettivo del nocumento subito dalla società.

Nel novero dei soggetti autori del reato vengono inclusi, oltre a coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, quei soggetti che svolgono la propria attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, venendo infine espressamente tipizzata la modalità della condotta “per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Il presente articolo è stato introdotto dal D. Lgs. 15.3.2017, n. 38, con il quale il legislatore disciplina il reato di istigazione alla corruzione tra privati, prevedendone una fattispecie attiva e una passiva. Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

La normativa, per entrambe le fattispecie stabilisce la pena della reclusione da otto mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

#### ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte ad alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

*Se, in seguito alla commissione di tutti i reati di cui sopra, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

## **10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

***Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:***

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SOCIETÀ, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo, italiane e sopranazionali o straniere.

***Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo***

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate.

***Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni***

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della SOCIETÀ (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; *conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve*). *Specificamente, trattasi di:*

- a) gestione delle informazioni della SOCIETÀ;
- b) operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- c) distribuzione degli utili;
- d) cartolarizzazione di crediti;
- e) gestione delle risorse finanziarie.

#### ***Attività relative alle riunioni assembleari***

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

#### ***Gestione del processo di vendita***

Si tratta della gestione dei rapporti con i propri partner commerciali nell'ambito della negoziazione e sottoscrizione di accordi commerciali, con particolare riferimento:

- a) ai poteri autorizzativi interni alla Società
- b) alla definizione del prezzo di vendita
- c) alla definizione delle condizioni e termini di pagamento
- d) alla definizione della scontistica

#### ***Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza***

Si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.

#### ***Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito e gestione ospitalità***

Si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale, incluso la gestione delle ospitalità.

#### ***Consulenti, intermediazioni, procacciatori, rapporti con business partner e fornitori***

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione degli intermediari commerciali.

#### ***Joint venture, acquisizioni e cessioni***

Si tratta delle attività connesse alla creazione di joint venture o dirette all'acquisizione o cessione di aziende o rami di aziende.

#### ***Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza<sup>52</sup> e gestione dei rapporti con le stesse***

---

<sup>52</sup> Si precisa che la locuzione «*autorità di vigilanza*» dovrebbe qui essere intesa in senso ampio. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, infatti, il nuovo art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) avrebbe esteso la tutela penalistica a tutte le possibili autorità pubbliche di vigilanza (tanto che si sono ipotizzati addirittura profili di illegittimità costituzionale per mancato rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale, così Targetti, *Reati societari: la riforma del falso aziendale*, Milano, 2002, 117). Nel novero delle

Si tratta dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari, con particolare riferimento:

- a) alla redazione di documenti o prospetti o relazioni da inviare alle Autorità di vigilanza o controllo o da comunicare al mercato;
- b) alla comunicazione di informazioni, ai terzi o alle Autorità di Vigilanza e Controllo, italiane, sovranazionali o straniere, relative alla SOCIETÀ o a società appartenenti GRUPPO aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) alle relazioni, di qualsivoglia natura, con le Autorità di Vigilanza o Controllo nazionali, sovranazionali o straniere.

### ***Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi al Gruppo***

Si tratta della gestione e della comunicazione di notizie price sensitive (relative, ad esempio, a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione) riguardanti il GRUPPO.

## **10.3 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

### **10.3.1 Procedure di controllo specifiche**

#### ***Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge***

- *Norme*: sono previste i seguenti adempimenti e le seguenti procedure:
  - l'adozione di un manuale delle procedure contabili, con previsione di costante aggiornamento;
  - che in ogni articolazione funzionale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.
- *Flusso informativo e procedure*. Sono previste:
  - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'articolazione funzionale o dell'unità organizzativa

---

(attuali) autorità pubbliche di vigilanza, è, pertanto, ragionevole ricomprendere non solo la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, ma anche autorità quali, a titolo esemplificativo, l'Autorità garante della concorrenza, il Garante delle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali (Alessandri, *Nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 257).

competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;

- misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'OdV;
  - l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegati le copie dei documenti richiamati;
  - misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'OdV;
  - misure idonee a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato (c.d. *packages*). La SOCIETÀ richiede alle società che comunicano tali informazioni l'attestazione della veridicità e completezza delle stesse.
- *Tracciabilità*: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. E' disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- *Riunioni tra società di revisione, Collegio Sindacale e Compliance Officer*: sono effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra società di revisione, Collegio Sindacale e *Compliance Officer* – prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea convocate per l'approvazione del bilancio – che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di verifica e revisione.
- *Documentazione*: il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.
- *Informativa verso l'ORGANISMO*: sono sistematicamente trasmessi all'OdV copia del verbale delle riunioni di cui sopra tra società di revisione, Collegio Sindacale e *Compliance Officer* nonché comunicazione di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

***Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo***

- *Regole di comportamento*: sono previste direttive e norme comportamentali che prevedano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari.
- *Riunioni tra gli organi deputati al controllo (società di revisione, Collegio Sindacale e Compliance Officer) e l'OdV*: deve essere prevista l'effettuazione di una o più riunioni tra società di revisione, Collegio Sindacale, *Compliance Officer* e OdV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina

prevista dalla normativa societaria nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del *management* e dei dipendenti.

- *Flussi informativi*: è prevista la comunicazione sistematica all'OdV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dalla società di revisione.
- *Documentazione*: sono trasmessi alla società di revisione – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.
- *Report*: sono previsti resoconti periodici nei confronti del Collegio Sindacale sulle informazioni richieste dalla società di revisione e sulle risposte fornite, nonché un rapporto periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con la società di revisione e con il Collegio Sindacale da parte delle funzioni istituzionalmente deputate a detti rapporti. Detti resoconti sono trasmessi per conoscenza all'OdV.

### ***Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni***

- *Documentazione*: è prevista la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l'archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione.
- *Regole di comportamento*: Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura deve necessariamente prevedere che:
  - a) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
  - b) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
  - c) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
  - e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
    - in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
    - in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) la definizione e formalizzazione di una *policy* riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati;
- b) l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della SOCIETÀ, anche tramite società appartenenti al GRUPPO;

- c) i relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione;
- d) l'individuazione delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- e) la definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, differenziando, se necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione;
- f) le procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- g) la formalizzazione delle procedure per l'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari non quotati, anche per quanto riguarda i criteri di determinazione del prezzo, aventi come controparti le società appartenenti al GRUPPO e le società controllanti, nonché le parti correlate delle società suddette. L'effettuazione delle operazioni deve essere condizionata all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- h) che, qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa;
- i) che i contratti derivati siano stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla migliore prassi internazionale (ISDA).

Per la comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della SOCIETÀ o di società appartenenti al GRUPPO aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la SOCIETÀ o le società appartenenti al GRUPPO destinate al mercato;
- b) misure idonee a garantire la separazione dei ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla SOCIETÀ o alle società appartenenti al GRUPPO;
- c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria.

#### **Attività relative alle riunioni assembleari**

- *Gestione del verbale d'assemblea*: sono previste disposizioni aziendali chiare e formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.
- *Riunioni tra Collegio Sindacale e ORGANISMO*: sono svolte una o più riunioni tra il Collegio Sindacale e l'ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina di legge prevista in tema di riunioni assembleari, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del *management* e dei dipendenti.

#### **Gestione del processo di vendita**

- *Regole di comportamento:* sono previste direttive e procedure che impediscono di accettare, promettere e/o effettuare regali stabilendo i limiti.

Sono previsti processi autorizzativi con criteri rigidi per la sottoscrizione di documenti contrattuali. Deve essere formalizzata una procedura che definisca i criteri per la definizione del prezzo di vendita, scontistica e contributi di diversa natura riconosciuti ai clienti (ad es. contributi visibilità, contributi pubblicitari) nonché la definizione delle condizioni e termini di pagamento nel rispetto dei principi contenuti D. Lgs. 192/2012.

- *Flussi informativi:* è prevista la comunicazione all'OdV di operazioni di vendita in deroga a quanto prescritto dalle sopraccitate procedure.

### ***Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza***

*Regole di comportamento:* sono previste procedure e direttive per garantire che gli omaggi e spese di rappresentanza non siano idonei a influenzare indebitamente i rapporti con i terzi ed in ogni caso non possono mai consistere in somme di denaro.

### ***Gestione di eventi, sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito e gestione ospitalità***

*Regole di comportamento:* In relazione ad eventi e sponsorizzazioni deve essere in ogni caso salvaguardato un collegamento con finalità di business ed il rispetto di criteri di ragionevolezza e buona fede, degli iter autorizzativi. Deve essere formalizzata specifica procedura che definisca i criteri per l'erogazione di contributi per eventi, sponsorizzazioni, donazioni etc. nonché i relativi processi autorizzativi.

### ***Consulenti, intermediazioni, procacciatori, rapporti con business partner e fornitori***

*Regole di comportamento:* Il processo di selezione di tali soggetti terzi deve includere una adeguata due-diligence volta a verificare:

- La sussistenza dell'esperienza, qualifiche, requisiti tecnico-professionali che il servizio richiede
- Accertare la buona reputazione del soggetto terzo verificando che non sia stato soggetto di sentenze, anche non definitive, ad indagini relative a tangenti e corruzione o ad altre attività illegali (ad es. richiedendo il certificato del casellario giudiziario).
- Sussistenza di conflitti di interesse con il referente aziendale che richiede il servizio (in tal caso prevedere che la gestione contrattuale, in particolare degli aspetti economici, sia effettuata da un altro soggetto all'interno della Società).

### ***Joint venture, acquisizioni e cessioni***

Si tratta delle attività connesse alla creazione di joint venture o dirette all'acquisizione o cessione di aziende o rami di azienda.

*Regole di comportamento:* devono essere svolte idonee attività di due-diligence allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio in materia di corruzione.

### ***Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse***

- *Regole di comportamento*: per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della SOCIETÀ la procedura deve prevedere che l'articolazione funzionale o l'unità organizzativa, alla quali sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.
- *Report*: è previsto un resoconto periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con tali soggetti, trasmesso, altresì, all'ODV.

### ***Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie/dati relativi al GRUPPO***

- *Procedura*: la procedura deve prevedere, fra l'altro, quanto di seguito indicato:
  - a) definizione del concetto di informazioni/comunicazioni finanziarie relative al GRUPPO;
  - b) applicazione di misure relative al trattamento di tali informazioni in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente;
  - c) accentramento presso un'unica funzione del compito di gestire e coordinare la comunicazione e le relazioni esterne della SOCIETÀ;
  - d) l'esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la SOCIETÀ o per il GRUPPO.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata, in virtù di appositi contratti di servizi, a soggetti esterni alla SOCIETÀ, il sistema di controllo adottato dalla SOCIETÀ prevede i seguenti adempimenti:

- *Contratti*: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifici richiami al MODELLO e clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti da parte del soggetto terzo contrari alle previsioni del MODELLO.
- *Sistema di controllo*: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di un impegno da parte di questi ultimi a dotarsi di misure idee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla SOCIETÀ.

## PARTE SPECIALE 3 - REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-*octies* del DECRETO)

### 11.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*octies* del DECRETO.

**Ricettazione (art. 648 c.p.):** la fattispecie penale richiamata sanziona la condotta di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da altro delitto, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

**Riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-bis c.p.):** tale reato consiste nel fatto di chiunque «fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-ter c.p.):** è il reato commesso da «*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto*».

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

**Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)** è il reato commesso da "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Al riguardo il nuovo reato di autoriciclaggio si differenzia dal reato di riciclaggio e dalle fattispecie già in precedenza previste dal codice penale principalmente perché prevede la punibilità anche della persona che

impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità derivanti da delitto non colposo, commesso dalla stessa persona commesso (ipotesi quest'ultima esclusa dalla tipica fattispecie di riciclaggio). Inoltre, l'art. 648 ter. 1 prevede anche la non punibilità di colui che utilizza i beni o le utilità riciclate per godimento personale.

Partendo, infatti, dal presupposto che nell'autoriciclaggio le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Possibili casistiche di commistione del reato:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

## 11.2 Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- a) comportano rischi di coinvolgimento della SOCIETÀ in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita o nell'autoriciclaggio;

sono individuate presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*octies* del DECRETO:

***Operazioni effettuate frequentemente da controparti in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati***

***Operazioni effettuate da terzi in nome o per conto di una controparte senza plausibili giustificazioni***

***Richiesta di operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete***

***Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari, qualora gli stessi risultino in possesso della controparte da breve tempo e ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della controparte o dall'attività svolta***

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater, 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).

### **11.3 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

### 11.3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

#### **Processo di gestione delle transazioni finanziarie**

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione delle transazioni finanziarie", sono stabilite le seguenti previsioni:

- *Operatori finanziari*: vi sia l'adozione di una procedura che disponga, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- *Normativa antiriciclaggio*: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
  - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie<sup>53</sup>;
  - b) l'obbligo di:
    - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
    - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
  - c) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- *Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti*: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
  - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
  - b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
  - c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off-shore, sia vietato
  - d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
  - e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
  - f) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente).

---

<sup>53</sup> Lo *standard* non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere che:

- a) siano previste modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-*octies* del DECRETO;
- b) siano previste modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- c) lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- d) sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- e) sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione all'ORGANISMO di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- f) sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'OdV le operazioni sospette;
- g) sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- h) siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

### **Presidi di controllo relativi ai reati fiscali**

Per le operazioni di carattere significativo relative ai reati fiscali è richiesta l'adozione di specifiche procedure che prevedano:

- a) verifica dal punto di vista fiscale di tutte le transazioni con clienti e fornitori;
- b) una politica di transfer price che tenga conto di quanto disposto dall'arti. 26 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n° 78 e sia conforme con il contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Prot. 2010/137654, e dalla successiva Circolare n. 58 / E emessa dall'Agenzia delle Entrate il 15 dicembre 2010. Inoltre, tale politica di transfer price dovrà basarsi sull'approccio e sulle raccomandazioni incluse nelle norme internazionali sui prezzi di trasferimento, con particolare riferimento alle Linee Guida OCSE 2010 per le Società multinazionali e le Amministrazioni Finanziarie ("Linee Guida OCSE") e dovrà essere aggiornata alla luce dell'evoluzione dei principi applicabili;
- c) le modalità operative per le operazioni ed i contratti infragruppo relativi alla prestazione o acquisto di servizi tenendo conto anche delle disposizioni vigenti in materia di gruppi societarie nonché da quanto previsto dai principi contabili applicabili. Dovrà inoltre essere valutata la congruità e adeguatezza del prezzo dei relativi servizi;
- d) una appropriata gestione dei flussi finanziari in ambito del gruppo attraverso ad esempio lo strumento del cash pooling.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) dichiarazione infedele;

- d) omessa dichiarazione;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) omesso versamento di ritenute certificate;
- h) omesso versamento di IVA;
- i) indebita compensazione;
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

E' previsto l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

L'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
4. accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
5. riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

#### I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, anche ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 del DECRETO (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle

attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini delle verifiche.

## PARTE SPECIALE 4 - ABUSI DI MERCATO

(articolo 25-sexies del DECRETO)

### La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-sexies del DECRETO.

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF):** la fattispecie punisce chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF):** l'illecito amministrativo punisce chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

**Manipolazione del mercato (art. 185 TUF):** la fattispecie punisce chi diffonde notizie false, compie operazioni simulate o altri artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

**Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF):** l'illecito amministrativo punisce chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per tutti questi reati:

**Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01:** Da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, il prodotto o il profitto del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

**Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01:** non previste.

## 12.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettere a) e b) del TUF;
- b) di svolgimento dei rapporti con le Autorità di vigilanza o controllo, italiane, sovranazionali o straniere;
- c) di gestione dei rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, i giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- d) di redazione dei documenti informativi, prospetti e dei comunicati concernenti la SOCIETÀ e le società appartenenti al GRUPPO, destinati al pubblico per legge o per decisione della società;
- e) di comunicazione al pubblico dei documenti o prospetti informativi, dei comunicati concernenti la SOCIETÀ o il GRUPPO, nonché ogni informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 181 del TUF;
- f) di ogni altra area di attività e di ogni altra procedura della SOCIETÀ o delle società appartenenti al GRUPPO, che siano collegate alla nascita, alla formazione e alla comunicazione, interna o esterna, di informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF.

sono individuate presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'articolo 25-sexies del DECRETO:

***Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto azioni proprie della SOCIETÀ, delle società controllate o delle società controllanti, se incluse tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettera a) del TUF***

***Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto altri strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettera a) del TUF emessi dalla Società, da società controllanti, controllate, collegate, partecipate***

***Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera precedente, il cui valore sia collegato a tali strumenti finanziari (c.d. derivati)***

***Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 180, lettere a) e b) del TUF, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea***

***Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, destinati alle Autorità di Vigilanza e Controllo oppure agli investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale***

***Organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con le Autorità di Vigilanza o Controllo, con esponenti dell'Amministrazione dello Stato, oppure con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa***

***Comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della Società***

***Operazioni inerenti a processi di gestione delle informazioni privilegiate.***

## 12.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

### 12.3.1 Procedure di controllo generale

Sono adottate specifiche procedure per la formazione, l’attuazione, la comunicazione interna ed esterna delle decisioni della SOCIETÀ e degli eventi che accadono nella sfera di attività della stessa e, qualora conosciuti, delle società appartenenti al GRUPPO in riferimento alle attività e operazioni di cui al paragrafo precedente.

La formazione e l’attuazione delle decisioni degli Amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge.

Per ciascuna delle operazioni individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell’accesso ai documenti già archiviati; l’accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- b) siano identificate, all’interno della SOCIETÀ, le persone che dispongono di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. La precisazione dei criteri di identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali, devono essere effettuate a cura della funzione competente e sottoposte al parere dell’OdV;
- c) siano identificate le persone aventi accesso permanente alle informazioni privilegiate;
- d) siano inoltre adottate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove queste riguardino procedimenti a più fasi, siano tali da integrare il contenuto delle informazioni stesse;
- e) sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all’interno della SOCIETÀ, sia nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- f) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all’interno o all’esterno della SOCIETÀ delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Le misure idonee possono essere costituite da dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni, ovvero da misure di natura tecnologica, finalizzate ad evitare la duplicazione, la trasmissione o l’asportazione indebita di documenti – anche nell’accezione di cui all’articolo 491-*bis* codice penale - di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
- g) siano identificate le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate; i nominativi delle persone predette sono inserite in un registro informatico, con idonei presidi per garantirne la conservazione e l’immodificabilità, se non con apposta evidenza; l’inserimento nel

- registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti;
- h) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate; i nominativi delle persone predette sono inserite in un registro informatico, con idonei presidi per garantirne la conservazione e l'immodificabilità, se non con apposta evidenza; l'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti;
  - i) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;
  - j) siano previste misure volte a vietare in determinati periodi dell'esercizio sociale che possono precedere la diffusione di informazioni privilegiate da parte della SOCIETÀ (c.d. *blocking periods*), il compimento di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla SOCIETÀ o collegati a strumenti finanziari emessi dalla SOCIETÀ, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella SOCIETÀ e dei dirigenti che abbiano accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (c.d. «persone rilevanti»);
  - k) sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Autorità di Vigilanza o controllo, investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
  - l) i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - m) siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
  - n) a salvaguardia della veridicità e completezza delle informazioni, siano stabilite misure idonee a verificare i contenuti dei prospetti, dei documenti informativi, dei comunicati, del materiale informativo in qualunque forma predisposto, destinati alle Autorità di Vigilanza e Controllo oppure agli investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale.

Le procedure devono prevedere:

- a) la definizione e la descrizione degli strumenti finanziari;
- b) la definizione e la formalizzazione di una *policy* riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati, l'identificazione degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di operazioni da parte della SOCIETÀ, direttamente o tramite società appartenenti al GRUPPO, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- c) la definizione e la formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari di cui alla lettera a), differenziando, qualora necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione. Tali procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad esercitare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- d) la formalizzazione delle procedure per l'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche per quanto riguarda i criteri di determinazione del prezzo, qualora esse abbiano come controparti le società appartenenti al GRUPPO e le società controllanti, nonché le parti correlate

delle società suddette. A tal fine, l'effettuazione delle operazioni deve essere condizionata all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;

- e) la definizione di regole, modalità e procedure, anche informatiche, volti a garantire la separazione - sul piano soggettivo - tra coloro che hanno il potere di rappresentanza - anche con facoltà di delega - in merito ad operazioni bancarie e coloro che hanno potere di rappresentanza in merito al compimento di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla lettera a).

### **12.3.2 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

#### **Operazioni attinenti processi di gestione delle informazioni privilegiate**

Per le operazioni attinenti processi di gestione delle informazioni privilegiate le procedure devono prevedere:

- a) la definizione della nozione di informazione privilegiata, anche mediante la predisposizione di elenchi esemplificativi. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, la definizione di informazione privilegiata dovrà indicare i criteri per valutare il momento a partire dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata); nella definizione in oggetto dovranno essere considerati le comunicazioni, istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e controllo, anche in riferimento agli elenchi di operazioni sospette elaborati da organi dell'Unione Europea (come il CESR).
- b) l'identificazione delle aree di attività della SOCIETÀ dove di norma si formano, vengono aggiornate, comunicate e gestite le informazioni privilegiate di cui alla lettera precedente;
- c) l'identificazione, per ciascuna area di cui alla lettera precedente, di un responsabile per l'applicazione della procedura di gestione delle informazioni privilegiate;
- d) l'identificazione di un responsabile del registro contenente i nominativi delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, ai fini della vigilanza sul suo corretto funzionamento, del controllo relativo alla tutela della riservatezza e dell'aggiornamento, con accesso al registro stesso e alle informazioni ivi contenute;
- e) la protezione e la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali. In particolare devono essere prese misure idonee a:
  - impedire l'accesso, anche accidentale, a tali informazioni da parte di persone diverse da quelle individuate ai sensi della lettera c), nonché la circolazione, anche interna alla società, delle informazioni stesse in modo improprio. In particolare i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali, devono essere conservati in luoghi - anche informatici - ad accesso limitato e adeguatamente presidiati. Copie dei documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere consegnate solo alle persone di cui alla lettera c) ed eventuali copie in eccesso devono essere distrutte al termine di eventuali riunioni;
  - imporre il rispetto del dovere di riservatezza, all'interno ed all'esterno della SOCIETÀ, da parte delle persone di cui alla lettera f). A tal fine deve essere previsto, ove possibile, il rilascio di una dichiarazione periodica da parte dei suddetti soggetti, circa l'avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di legge e di regolamento interno. In caso di legittima comunicazione dell'informazione privilegiata a soggetti esterni alla SOCIETÀ o alle società appartenenti al GRUPPO (ad esempio consulenti, società di revisione), devono essere predisposte clausole contrattuali che vincolino la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione, da parte di tali soggetti, di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta;

- f) l'identificazione di parametri per l'individuazione delle società appartenenti al GRUPPO che possono essere fonte di informazioni privilegiate e l'estensione a tali società della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate;
- g) la previsione del momento in cui l'informazione privilegiata o destinata a divenire tale deve essere oggetto di comunicazione al pubblico e l'identificazione del soggetto competente alla comunicazione.

***Comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la SOCIETÀ e le società appartenenti al GRUPPO, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della SOCIETÀ; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con le Autorità di Vigilanza o Controllo, con esponenti dell'Amministrazione dello Stato, oppure con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa***

Per le operazioni di carattere significativo relative alla comunicazione al mercato, da parte della SOCIETÀ, di informazioni concernenti la SOCIETÀ o società appartenenti al GRUPPO e alla organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa la procedura deve prevedere:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la SOCIETÀ o le società appartenenti al GRUPPO destinate al mercato, al pubblico, ed, in particolare, a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- b) la previsione del momento in cui l'informazione privilegiata o destinata a divenire tale deve essere oggetto di comunicazione al pubblico e l'identificazione del soggetto competente alla comunicazione;
- c) misure idonee a garantire la separazione di ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla SOCIETÀ o alle società appartenenti al GRUPPO destinate a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- d) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- e) misure idonee ad impedire che nel giorno in cui la SOCIETÀ comunichi al mercato informazioni contenute nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale o trimestrale, siano rilasciate altre comunicazioni al mercato o a terzi relative alle predette informazioni;
- f) che l'organizzazione e la partecipazione agli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa avvengano esclusivamente a cura delle funzioni competenti e nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e di controllo interno;
- g) che agli incontri con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa partecipino sempre almeno due soggetti appartenenti alle funzioni competenti, tra i quali il responsabile della funzione competente;
- h) la previsione del momento in cui l'informazione privilegiata o destinata a divenire tale deve essere oggetto di comunicazione al pubblico e l'identificazione del soggetto competente alla comunicazione.

## PARTE SPECIALE 5 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies del DECRETO)

### 13.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del DECRETO.

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: la sanzione pecuniaria è pari a 1.000 quote. Qualora il delitto sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

**Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, quando e lesioni sono commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  2. la perdita di un senso;
  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: la sanzione pecuniaria non è superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per una durata non superiore a sei mesi.

## **13.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

### ***Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori***

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

### ***Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro***

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

### ***Sistema di deleghe di funzioni***

L'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

### ***Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi***

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

### ***Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori***

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

### ***Attività di sorveglianza sanitaria***

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori

### ***Attività di informazione***

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

### ***Attività di formazione***

Consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

### **Rapporti con i fornitori**

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

### **Gestione degli asset aziendali**

Si tratta dell'attività di gestione degli *asset* che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Attività di monitoraggio**

Si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati e indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

### **Audit**

Si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (*audit*, ispezioni, ecc.) per verificare:

- a) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
- b) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
- c) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
- d) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- e) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- f) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- g) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

## **13.3 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 , valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

### **13.3.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencate le procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

#### ***Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.***

Relativamente all'attività sensibile di "*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Documento di politica interna*: diffusione tra i dipendenti di un documento di politica interna, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- *Piani e programmi specifici*: predisposizione di un *budget*, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza.

### **Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

Relativamente all'attività sensibile di "*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Disposizioni organizzative*:
  - a) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
  - b) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
    - i requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
    - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
    - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.

### **Sistema di deleghe di funzioni**

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, sono stabilite le seguenti procedure:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe* secondo i principi di:
  - a) autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
  - c) disponibilità di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- *Procedura*: previsione di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che identifichi, tra l'altro:
  - a) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
  - b) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate;
  - c) accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi di sicurezza;
  - d) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato;
  - e) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità;

f) la gestione degli impegni di spesa.

- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: il soggetto munito di delega dispone di:
  - poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate, con la previsione di impegnare risorse eccedenti il *budget* nel caso di eventi o situazioni di carattere eccezionale;
  - di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

### ***Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi***

Relativamente all'attività sensibile di "*Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: individuazione di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

### ***Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori***

Relativamente all'attività sensibile di "*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Procedure*: procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:
  - a) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
  - b) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
  - c) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
  - d) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
  - e) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
  - f) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
  - g) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - h) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- *Piano di emergenza*: definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
- *Infortunati*: sono stabiliti i seguenti adempimenti:

- a) definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: sono definite misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.
  - *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: sono stabiliti ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine.
  - *Piani di emergenza*: sono formalizzate modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
  - *Valutazione del rischio di incendio*: è previsto un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza.
  - *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei "near miss"*: è richiesta una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

### **Attività di sorveglianza sanitaria**

Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria la procedura prevede che:

- a. il Medico Competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria;
- b. preliminarmente alla attribuzione di una mansione esponente il lavoratore ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario, il Medico Competente ne verifica i requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
- c. la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;
- d. il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro e al RSPP il programma di sorveglianza sanitaria;
- e. il Datore di Lavoro verifica periodicamente il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari;
- f. il Medico Competente svolge le visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro nei termini di legge e di tali visite ispettive è redatto verbale.

### **Attività di informazione**

Con riferimento all'"Attività di informazione", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Riunioni periodiche*: è disposta la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.

- *Rapporti con il Medico Competente*: è prevista una disciplina relativa all'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

### **Attività di formazione**

Con riferimento all'attività di formazione, sono stabilite le seguenti procedure:

- *Procedura*: una procedura che preveda, tra l'altro:
  - a) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;
  - b) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);
  - c) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

### **Rapporti con i fornitori**

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, sono stabilite le seguenti procedure:

- *Procedura di qualifica*: esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

### **Gestione degli asset aziendali**

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", sono stabilite le seguenti procedure:

- *Procedura*: esistenza di una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione degli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

### **Attività di monitoraggio**

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, sono stabilite le seguenti procedure:

- *Procedura*: esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:
  - a) ruoli e responsabilità;
  - b) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza;
  - c) la disciplina delle attività di monitoraggio;
  - d) l'analisi e l'implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

## **Audit**

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, sono stabilite le seguenti procedure:

- *Disposizione organizzativa*: l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di *audit* e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.
- *Verifiche sistematiche*: esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a neutralizzare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- *Report*: esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'OdV.

## PARTE SPECIALE 6 - REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(artt. 25-decies del DECRETO)

### 14.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell' art. 25-decies del DECRETO

#### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi, a non rendere dichiarazioni od in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto peculiare di questa fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote.

### 14.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del DECRETO. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicino rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

#### ***Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali***

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziari in genere;
- b) gestione del contenzioso relativo al recupero crediti.

### 14.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
- procedure di carattere generale, individuate principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
  - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

#### **14.4 Procedure di controllo specifiche**

##### ***Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali.***

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l’Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita procura.
- *Documentazione*: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

##### ***Segnalazioni di violazioni al codice etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***

La procedura deve essere implementata prevedendo che i dipendenti, fermo il rispetto del segreto istruttorio (di cui all’art 329 del codice di procedura penale), devono, senza indugio, informare l’OdV della Società:

- a) dell’eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, per ragioni connesse alla loro attività a favore della Società;
- b) nell’eventualità in cui in relazione ad eventuale procedimento penale, come sopra indicato, ricevano violenza, minacce od offerte di danaro o di altra utilità da parte di superiori, colleghi o terzi, al fine di non rendere dichiarazioni ovvero dal renderle false, con l’espressa avvertenza che, a fronte di corrette segnalazioni, non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione.

## PARTE SPECIALE 7 - REATI INFORMATICI

(artt. 24-bis del DECRETO)

### 15.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-bis del DECRETO

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis cod. pen)**

L'articolo di cui si tratta dispone che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, sia in atti pubblici che privati, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico.

Per completezza si segnala che si ha falsità:

- ideologica quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto;
- materiale quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o di chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter cod. pen.)**

Il reato si realizza soltanto con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto e non richiede un vero e proprio danneggiamento di dati, in quanto l'art.615-ter cod. pen. è posto a tutela del "domicilio" informatico.

Il reato si realizza anche nel caso in cui chi si introduce abusivamente non effettua una sottrazione materiale dei files, limitandosi ad esempio a fare una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure limitandosi a leggere un documento (accesso abusivo di sola lettura).

Il reato inoltre si concretizza anche nel caso in cui un soggetto dopo essere entrato legittimamente in un sistema protetto di proprietà di terzi vi si trattienga contro la volontà del titolare del sistema ovvero utilizzi il sistema per finalità diverse per le quali era stato autorizzato.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. (Art. 615-quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni;
- rivela, parzialmente o integralmente, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purchè le stesse siano potenzialmente idonee.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Conseguentemente ricorre questa fattispecie di reato anche quando le informazioni, i dati o i programmi appartengano ad un soggetto privato ma sono destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-quater cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte sopra viste di cui all'art. 635-bis cod. pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto e disciplinato dall'art. 635-bis cod. pen., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies cod. pen.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 15.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

### ***Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione***

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica, o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta. Il processo viene svolto sia sui sistemi interni, sia, in alcuni casi, sui sistemi dei clienti ottenuti in gestione.

### ***Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio***

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

### ***Gestione e protezione della postazione di lavoro***

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, etc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, etc.).

### ***Accessi da e verso l'esterno***

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (i.e. Internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

#### **Gestione e protezione delle reti**

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

#### **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)**

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

#### **Sicurezza fisica**

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala CED e alle sale tecniche.

### **15.3 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
- procedura generale per i reati informatici;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

#### **15.3.1 Procedure di controllo specifiche**

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

##### **Politiche di sicurezza.**

*Procedura:* sono formalizzate le procedure in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di business, la normativa e gli aspetti regolatori. Le procedure chiariscono gli obiettivi, i processi ed i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica.

Tali procedure, approvate dal management aziendale, prevedono tra l'altro:

- a) le modalità di diffusione e di comunicazione delle stesse anche a terzi;
- b) le modalità di riesame delle stesse, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

##### **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni**

*Procedura:* è adottata e attuata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

##### **Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.**

*Procedura:* è adottata e attuata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

*Clausole contrattuali:* i contratti con i fornitori devono prevedere clausole specifiche per la gestione della sicurezza.

### **Classificazione e controllo dei beni.**

*Procedura:* sono adottate e attuate procedure che definiscono i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets aziendali (ivi inclusi dati e informazioni). Tali procedure consentono di individuare la criticità degli assets in termini di sicurezza informatica e sono finalizzate alla definizione degli opportuni meccanismi di protezione ed alla coerente gestione dei flussi di comunicazioni,

### **Sicurezza fisica e ambientale**

*Procedura:* è adottata e attuata una procedura che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature. Le procedure prevedono la progettazione delle misure di sicurezza fisica in base alle analisi della localizzazione e delle caratteristiche dell'edificio, dei parametri di gestione degli aspetti ambientali e delle caratteristiche di impianti.

### **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.**

*Procedura:* sono adottate e attuate una serie di procedure che assicurano la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi. In particolare, tali procedure disciplinano:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

### **Controllo degli accessi**

*Procedure:* sono adottate e attuate specifiche procedure che disciplinano gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, tali procedure prevedono:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;

- f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati.

### **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica**

*Procedure:* sono adottate e attuate specifiche procedure che definiscono le modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tali procedure prevedono:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della "root cause";
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti;
- h) la manutenzione delle basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi "workaround" e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informatica.

### **Audit**

*Procedure:* sono adottate specifiche procedure che disciplinano i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

*Audit:* vengono svolte attività di audit atte a verificare l'applicazione delle misure di sicurezza previste, sia nelle configurazioni dei sistemi, sia negli aspetti comportamentali.

### **Risorse umane e sicurezza**

*Procedure:* sono adottate e attuate procedure che prevedono:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, strumenti di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

### **Crittografia**

*Procedura:* è adottata e attuata una procedura che prevede l'implementazione e l'utilizzo dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e i meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

### ***Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi***

*Procedura:* sono adottate e attuate procedure che definiscono:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

## PARTE SPECIALE 8 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-novies del DECRETO)

### 16.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-novies del DECRETO.

La normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633) protegge in via generale:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

#### **Art. 171, primo comma, lettera a-bis) L.633/1941**

Il reato si realizza quando, senza averne diritto, si mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Il reato può essere commesso da chiunque.

L'interesse giuridico tutelato è il pieno godimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare.

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Art. 171, terzo comma L. 633/1941**

Il reato si realizza quando la fattispecie di cui al punto precedente riguarda una opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, quando ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'interesse giuridico tutelato è l'onore e la reputazione del titolare del diritto d'autore.

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Art. 171-bis L. 633/1941**

113

Il reato (1° comma) si realizza quando, al fine di trarne profitto chiunque:

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- ovvero, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- ovvero, pone in essere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato (2° comma) si realizza, inoltre, quando, al fine di trarne profitto:

- su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione dei diritti del titolare della banca dati (intendendosi per titolare di una banca di dati chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro);
- ovvero, si esegue l'estrazione (intendendosi per estrazione il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) o il reimpiego (intendendosi per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della banca dati in violazione dei diritti dell'istitutore della banca dati;
- ovvero, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

#### **Art. 171-ter L.633/1941**

Il reato si realizza quando per un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed a fini di lucro chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle due lettere precedenti;
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è

prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure di protezione tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di protezione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione).

Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

### **Art. 171-septies L.633/1941**

Il reato si realizza quando:

- i produttori o gli importatori di supporti informatici, non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano entro il termine di trenta giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, alla SIAE stessa i dati necessari alla univoca individuazione dei supporti;
- vengono rese false attestazioni sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (e il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato).

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

### **Art. 171-octies L.633/1941**

Il reato si realizza quando a fini fraudolenti si produce, si pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti a decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso limitato. Intendendosi per queste tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tali da essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati da chi effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per avere l'accesso.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato

Sanzione Pecuniaria ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.

## **16.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*novies* del DECRETO quelle relative a:

### ***Installazione di software***

Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Società

## **16.3 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
  - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **16.3.1 Procedure di controllo specifiche**

#### ***Installazione di software***

*Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di installazione del software sulle apparecchiature informatiche dei dipendenti della Società che prevede:

- la definizione di ruoli e responsabilità nell'ambito dell'attività;
- la gestione del processo di installazione in capo ad un'unica funzione centrale, che detiene i diritti di amministratore delle macchine;
- il divieto espresso per i dipendenti di installare software non autorizzato;

*Audit*: periodicamente, attraverso la rete aziendale viene effettuata una attività di verifica del software installato su tutte le macchine che consente di identificare eventuali installazioni non autorizzate.

## PARTE SPECIALE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1 del DECRETO)

### 17.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-bis.1 del DECRETO.

#### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 cod. pen.)**

Il reato si realizza con:

- violenza sulle cose; intendendosi per violenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni affinché la cosa venga danneggiata (cioè ridotta in cattivo stato e non più utilizzabile per il fine cui è preposta), trasformata (e cioè modificata nella sua componente fisica, limitandone e trasformandone la funzione rendendola non più riconoscibile con quella originale) o mutata la destinazione (cioè ne viene modificata la destinazione lasciando inalterata la sua struttura)  
o
- mezzi fraudolenti; intendendosi per mezzi fraudolenti gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno;  
al fine di (dolo specifico):
- impedire, anche temporaneamente, l'esercizio di un'industria o di un commercio; cioè mettere ostacoli che rendono impossibile od eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività
- turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; cioè disturbare la normale attività, per ostacolarne la normale prosecuzione.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse privato a non essere impediti od ostacolati nell'esercizio della attività industriale o commerciale ed il reato è punito a querela della parte offesa.

La norma, per sua stessa disposizione, trova applicazione nel caso in cui non ricorrano gli estremi di un reato più grave.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis cod. pen.)**

Il reato si realizza quando la condotta illecita:

- è posta in essere (dal soggetto che compie il reato) nell'ambito dell'esercizio di una attività (elemento soggettivo) commerciale (cioè attività diretta allo scambio ed alla circolazione di beni e /o servizi), industriale (cioè attività in forma d'impresa diretta alla produzione di beni e/o servizi) o, comunque, produttiva (cioè attività diretta alla creazione di beni);
- consiste (elemento oggettivo) nel porre in essere atti di concorrenza (di per sé leciti, anzi, costituzionalmente tutelati con l'art. 41 della Costituzione e con numerose leggi) con violenza (cioè con coazioni di tipo fisico, attraverso la quale un soggetto induce un'altra persona a compiere atti contrari al suo volere) o minaccia (cioè atto intimidatorio, che provoca in chi lo riceve turbamento, spavento e paura affinché ponga in essere un diverso comportamento). Vittima della violenza o

della minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti, collaboratori o clienti.

L'interesse giuridico tutelato consiste:

- in primo luogo nel buon funzionamento del sistema economico e ciò perché più che reprimere forme di concorrenza sleale si vuole impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza e dominio;
- in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La norma di cui si tratta è stata introdotta nell'ordinamento con la Legge 646 del 1982 (così detta Legge Rognoni-La Torre) con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminali (anche se la previsione non è limitata agli appartenenti alle organizzazioni criminali)

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 cod. pen.)**

Il reato si realizza (elemento oggettivo):

- ponendo in vendita (e cioè offrendo la cosa in vendita, pubblicamente o meno, al dettaglio o al minuto);
- mettendo altrimenti in circolazione (cioè facendo comunque uscire dalla sfera di disponibilità dell'agente)

sui mercati nazionali od esteri prodotti industriali con:

- nomi
- marchi
- segni distintivi

contraffatti od alterati (per contraffazione ed alterazione V. quanto già indicato a commento dell'art. 473 cod. pen.), cagionando un nocumento non alla singola industria ma all'economia nazionale

L'interesse giuridico tutelato è l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale.

Si tratta di un evento la cui realizzabilità risulta difficilmente immaginabile anche in presenza di episodi reiterati e diffusi di vendite di prodotti con segni contraffatti od alterati.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cod. pen.)**

Il reato si realizza:

- consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra e cioè una cosa mobile completamente diversa per genere o specie rispetto a quella pattuita;
- consegnando una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'origine o la provenienza indicano il luogo di produzione o fabbricazione; ricorre la diversa qualità quando si tratta di una cosa dello stesso genere o della specie di quella pattuita, ma diversa per valore economico o per utilizzabilità.

Il reato può essere commesso da chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico ed è richiesta la consapevolezza di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita (dolo generico) indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è il leale esercizio dell'attività commerciale o, in altre parole, la correttezza negli scambi commerciali.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cod. pen.)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### **Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 cod. pen.)**

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (quale ad esempio la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- in primo luogo la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter cod. pen.)**

Il reato (introdotto con l'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99) si realizza fabbricando oppure adoperando industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato.

E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà industriale abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi il proprio diritto di esclusiva, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato si realizza, altresì quando, al fine di trarne profitto:

- si introduce nel territorio dello Stato;
- si detiene per la vendita;
- si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori
- o si mette comunque in circolazione i beni suddetti

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non integra le fattispecie di cui agli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, già esaminati e trattati in altra parte.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater cod. pen.)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

## **17.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del DECRETO quelle relative a:

### ***Definizione delle politiche commerciali***

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, che include la definizione dei prezzi, dei listini, delle scontistiche e delle politiche distributive per prodotti e canali di vendita.

### ***Attività di comunicazione relativa ai prodotti***

Si tratta dell'attività di comunicazione, svolta attraverso tutti i canali disponibili (pubblicità, brochure, comunicati stampa, ecc.) relativa ai prodotti venduti.

## 17.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
  - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### 17.3.1 Procedure di controllo specifiche

#### **Definizione delle politiche commerciali**

- *Ruoli e Responsabilità:*
  - le politiche di vendita devono svilupparsi senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e sulla proprietà intellettuale;
  - deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo;
  - l'attività deve avvenire nell'ambito di un processo strutturato e formalizzato di pianificazione del budget, avente l'obiettivo di formulare una chiara definizione dei ricavi operativi e dei margini che la SOCIETÀ intende conseguire nel corso dell'esercizio successivo;
  - l'attività di definizione e successiva gestione del budget deve coinvolgere le diverse unità organizzative della SOCIETÀ, nel rispetto dei ruoli assegnati ai diversi soggetti, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento dei risultati aziendali;
  - deve sussistere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività commerciali, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.
- *Autorizzazione:* è formalizzato un flusso approvativo delle diverse fasi di definizione e attuazione della politica commerciale.
- *Documentazione:* è necessaria l'esistenza di documenti a supporto del processo di definizione, implementazione e comunicazione della politica commerciale, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

#### **Attività di comunicazione relativa ai prodotti**

- *Procedura:* deve essere formalizzata una procedura per la gestione delle attività di comunicazione che preveda:
  - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
  - il flusso approvativo previsto per la pubblicazione;
  - le modalità di definizione e verifica dei contenuti tecnici delle comunicazioni.

## PARTE SPECIALE 10 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24-ter del DECRETO)

### 18.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-ter del DECRETO.

#### **Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p.<sup>54</sup>, subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti<sup>55</sup>.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

#### **Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)**

l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

---

<sup>54</sup> Art. 416, 1° comma, c.p.: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».

<sup>55</sup> Caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipante, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

**Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 400 a 1000 quote. Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

**Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

**Art. 74, Dpr 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

**Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.**

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l'ente o una sua attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o commettere reati.

## 18.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-ter del DECRETO quelle relative a:

### ***Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e partners***

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

### ***Operazioni di assunzione di consulenti esterni***

Si tratta dell'attività di selezione e gestione di consulenti esterni

### ***Gestione dei flussi finanziari***

## 18.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
  - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### ***18.3.1 Procedure di controllo specifiche***

#### ***Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e partners***

*Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo che preveda:

- che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;

- il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dalla Funzione competente con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti, un questionario di Due Diligence;
- le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;
- non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti;

*Scelta della controparte:* è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:

- a) l'autorizzazione formalizzata dell'*Amministratore Delegato* a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) la predisposizione e l'archiviazione di verbali/*report* inviati al *Compliance Officer*, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.

### **Operazioni di assunzione di consulenti esterni**

Le procedure richiedono che:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

### **Gestione dei flussi finanziari**

- *Procedura:* è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro:
  - e) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - f) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali;
  - g) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
  - h) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- *Procura:* sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.

- *Documentazione*: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

## PARTE SPECIALE 11 – REATI AMBIENTALI

(art. 25-undicies del DECRETO)

### 19.1 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undecies del DECRETO.

#### **Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Art. 137 D. Lgs. 152/2006 (Sanzioni penali inerenti l'inquinamento idrico)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta: la Società non svolge attività produttiva che comporti la necessità di gestire scarichi industriali, ma solo di tipo civile (acque bianche e scarichi fognari).

#### Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01:

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art. 256 D. Lgs. 156/2006. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

Le fattispecie di delitto in esame consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza le autorizzazioni previste per legge, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità o in difformità alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in mancanza dei requisiti prescritti.

Sono in aggiunta punite le attività connesse alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, alla miscelazione di rifiuti pericolosi di vario genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

#### Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01:

- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: per la violazione del comma 3, secondo periodo: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art. 257 D. Lgs. 156/2006 (Bonifica dei siti)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Art. 258 D. Lgs. 156/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

La norma punisce i soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188- bis comma 2, lett. a, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto o con dati inesatti il registro di carico e scarico. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 4, secondo periodo la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### **Art. 259 D. Lgs. 156/2006 (Traffico illecito di rifiuti)**

La norma punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 259/93.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 100 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

#### **Art. 260 D. Lgs. 156/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

La fattispecie di reato in oggetto consiste nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto. E' necessario che tali attività vengano svolte in modo continuativo e con apposite strutture organizzative. Vi è un'aggravante di pena qualora si tratti di rifiuti altamente radioattivi.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art. 260-bis D. Lgs. 156/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

La norma punisce chi, pur essendo obbligato, non provvede all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) oppure ometta di effettuare il pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI nei termini previsti. E' altresì punito chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità previste dal sistema informatico di controllo. Sono inoltre sanzionate le condotte consistenti nella fornitura di false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche dei rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire nel SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti. E' infine sanzionato il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

**Art. 279 D. Lgs. 156/2006 (Inquinamento atmosferico)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

**Artt. 1, 2, 3 bis e 6 della L. 150/1992 (Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

**Art. 3 L. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

**Artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso o colposo provocato da navi)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

**Art. 452-bis. cod. pen., Legge 68/2015 (Inquinamento Ambientale)**

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 250 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore all'anno.

**Art. 452-quater cod. pen., Legge 68/2015 (Disastro ambientale)**

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Art. 452-quinquies cod. pen., Legge 68/2015 (Delitti colposi contro l'ambiente)**

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: Non previste.

#### **Art. 452-octies cod. pen., Legge 68/2015 (Delitti associativi aggravati)**

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 300 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: Previste.

#### **Art. 452-sexies cod. pen., Legge 68/2015 (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

E' punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: Previste.

## **19.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25- *undicies* del DECRETO quelle relative a:

### ***Rapporti con i fornitori e appaltatori di servizi***

Si tratta dell'attività di selezione e gestione dei fornitori e appaltatori di servizi.

Siamo in presenza di un rischio minimo in quanto la Società non svolge attività produttiva che comporti la gestione diretta di rifiuti.

### **Rottamazione e distruzione di elettrodomestici non più vendibili**

Si tratta dello smaltimento degli elettrodomestici che non possono essere messi più in commercio.

## **19.3 Sistema di controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2, valide per tutte le attività di rischio;
  - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **19.3.1 Procedure di controllo specifiche**

#### **Procedura per la selezione e gestione dei fornitori e appaltatori di servizi**

*Procedura:* è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo che preveda:

- Scelta del fornitore e appaltatori di servizi secondo criteri obiettivi e documentabili riferibili a: idoneità tecnico-professionale, certificazioni ambientali, competitività, prezzo, efficienza ed integrità;
- Sottoposizione preventiva del contratto da sottoscrivere con fornitori e appaltatori di servizi all'Ufficio Legale della Società;
- Prevedere nei contratti con fornitori e appaltatori di servizi specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- Attività di controllo nei confronti dei fornitori e appaltatori di servizi mediante ad esempio la richiesta di documentazione a supporto degli adempimenti di legge in materia di smaltimento rifiuti (es. FIR formulario identificazione rifiuto, registro carico e scarico dei rifiuti);
- Adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. ASL, ARPA, Comune, Provincia, Vigili del Fuoco etc.) in occasione di accertamenti e procedimenti ispettivi.

#### **Procedura per la rottamazione e smaltimento di elettrodomestici non più vendibili**

*Procedura:* è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo che preveda:

- Sistema di declassamento dei prodotti a classe D (prodotto obsoleto, non rispondente alle nuove normative, danneggiato gravemente nel corso del trasporto o dell'handling);
- Invio di idonea informativa alle autorità competenti almeno 15 gg prima della distruzione (Agenzia delle Entrate, Ufficio Imposte dirette, Guardia di Finanza).

*Procedura:* la Società si avvale inoltre di un servizio di smaltimento degli elettrodomestici fornito dal Consorzio Ecodom.

La Società si è munita di Registro di Carico e Scarico Rifiuti nel quale vanno riportati i dati relativi al Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) utilizzato nell'anno per il trasporto dei RAEE; entro il mese di aprile dell'anno successivo i dati annuali di tutti i FIR sono riportati sul Modulo Unico Dichiarazione rifiuti (MUD).

## **PARTE SPECIALE 12 – REATI CONTRO LA PERSONA**

(art. 25-quinquies e art. 25duodecies del DECRETO)

### **20.1 La tipologia dei reati**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquies del DECRETO.

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Prostituzione minorile (art.600-bis c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Descrizione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

#### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

## Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Non rilevante ai fini dell'attività svolta.

## Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 – bis c.p)

Tale fattispecie criminosa si concreta nel reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi o nell'utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Si precisa che costituisce indice di sfruttamento:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituisce aggravante specifica, inoltre,

- a) il reclutamento di un numero di lavoratori superiore a tre;
- b) il reclutamento di uno o più minori in età non lavorativa;
- c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001:** da quattrocento a mille quote. Confisca obbligatoria del prezzo, prodotto o profitto del reato, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

**Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/2001:** a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi per un periodo di 2 anni, aumentati a 5 quando il fatto sia commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99,2 comma numeri 1) e 3) c.p.; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Durata minima : un anno.

Si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-duodecies del DECRETO.

**Art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)**

La fattispecie di delitto in esame consiste nell'occupazione alle proprie dipendenze da parte del datore di lavoro di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo o con il permesso di soggiorno revocato o annullato.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Da 100 a 200 quote entro il limite di € 150.000.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

## 20.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquies e dall'art. 25-duodecies del DECRETO quelle relative a:

### **Processo di selezione di nuovi collaboratori**

Si tratta dell'attività di selezione per l'introduzione di nuovi collaboratori all'interno della Società.

## 20.3 Sistema di controlli

Il sistema di controlli perfezionato dalla Società prevede:

a) con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nei principi generali di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

### **20.3.1 Procedure di controllo specifiche**

#### **Procedura per la selezione del personale**

*Procedura:* è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di selezione del personale che stabilisca i criteri per la verifica del reclutamento, dell'assunzione o impiego di manodopera e della regolarità del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Qualora ci si avvalga dell'attività di intermediazione di terzi, il rispetto degli obblighi di legge in materia di assunzione e impiego di manodopera è garantito da specifiche clausole contrattuali, della cui violazione da parte del terzo BSH non potrà essere ritenuta responsabile.

La procedura per la selezione del personale soddisfa i seguenti requisiti:

a) conformità del livello retributivo ai minimali stabiliti dai contratti collettivi nazionali. La policy interna prevede, in aggiunta, la corresponsione di ulteriori elementi retributivi previo accordo tra le parti.

b) piena conformità ai contratti collettivi nazionali in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, etc) ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. La policy interna prevede l'istituzione di corsi formativi adeguati e preventivi, la nomina di responsabili di riferimento, l'individuazione di specifiche procedure da seguire, la verifica periodica dell'idoneità dell'ambiente di lavoro.

d) rispetto della disciplina normativa in materia di videosorveglianza (D. Lgs. 196/2003; L. 300/1970, art.4, come modificato dal D. Lgs. 151/2015, art. 23; provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010). L'impianto di videosorveglianza garantisce il rispetto della privacy del dipendente e soddisfa i requisiti di liceità, necessità e proporzionalità. La gestione dell'impianto e le precipe finalità sono rese note mediante modalità cartellonistiche negli spazi opportuni.

e) predisposizione di situazioni alloggiative rispettose della dignità del dipendente. Non sono presenti, al momento, alloggi aziendali.



**ALLEGATO**

**CODICE ETICO**